DELLE

UNIVERSITÀ
DELLE ARTI
E MESTIERI

DISSERTAZIONE

DI

GIAMBATTISTA VASCO

Membro delle Reali Accademie delle Scienze di Torino e di Siena, della Società Reale Accademica e Patriottica di Valenza in Delfinato, dell' Accademia di Agricoltura, Commercio, ed Arti di Verona, Socio corrispondente della Società Patriottica di Milano, e dell' Accademia dei Georgofili di Firenze.

IN MILANO . MDCCXCIII
Dalla Stamperia di Luigi Veladini
in Contrada Nuova.
Con Permissione.

Tunc bene fortis equus referato carcere currit,
Cum quos prætereat, quosque sequatur habet.

Ov.

A V V I S O.

L' *Accademia d' Agricoltura, Commercio ed Arti di Verona ha domandato:* Se giovi o no tener le arti unite in corpi con diſcipline, privilegj, e contribuzioni al corpo; e quali ſiano i vantaggi, tanto generali come particolari, riſpettivamente al commercio, alla nazione, ed al pubblico erario. *Per ſoddisfare ad un tale queſito è ſtata compilata la ſeguente Diſſertazione che, non eſſendo arrivata a tempo per eſſere ammeſſa al concorſo, procacciò ciò non oſtante all' Autore un premio maggiore dell' offerto, l' onore d' eſſere aſcritto fra i Membri della ſteſſa Accademia. Egli fu incoraggiato a pubblicare colle ſtampe il ſuo ſcritto dal ſeguente decreto della medeſima:*

„ Dalle relazioni degli Accademici deputati all' eſame della diſſertazione ſui corpi d' arti contraſſegnata dal motto
Tunc bene fortis equus reſerato carcere currit,
Cum quos prætereat, quoſque ſequatur habet
riſulta: che l' Autore di quella poſſiede la materia profondamente, e la maneggia con ſicurezza non ordinaria, moſtrandoſi verſatiſſimo, non ſolamente nella ſcienza fondamentale dell' economia politica, ma

ancora nelle accessorie di medicina, chimica, e farmacia. Inoltre non lascia che desiderare in conto di chiarezza e d'ordine; e la sua distribuzione, mirabilmente appropriata al quesito, è sembrata singolarmente felice. Laonde è nato nell' Accademia un vivissimo desiderio che il dotto e valente scrittore consenta a manifestare il suo nome e renda pubblica con la stampa a comune vantaggio una produzione che, per le dottrine ed il metodo, non ha da temere confronti, quantunque il tema sia stato oramai sviscerato e discusso da tanti celebri ingegni. " — Sottoscritto *Antonio Cagnoli Segretario perpetuo dell' Accademia d' Agricoltura, Commercio, ed Arti.*

DELLE UNIVERSITÀ

DELLE ARTI E MESTIERI.

DISSERTAZIONE.

Potrebbe maravigliarsi taluno che, dopo i lumi abbondevolmente sparsi da valenti autori sopra ogni ramo di economia politica, e per riguardo al nostro tema particolarmente da Turgot e da Smith, reputisi ancora problematica la quistione: se le corporazioni delle arti siano vantaggiose o nocive. Ma per altra parte veggendosi conservate queste corporazioni

presso le nazioni le più colte e le più commercianti, e particolarmente in Inghilterra; nazione di cui si suole ciecamente commendare ed ammirare ogni legge, porge un ragionevole fondamento di sospettare che i moderni scrittori di economia politica, disgiungendo le osservazioni pratiche dai principj teorici, abbiano fatto illusione a se stessi e ai loro leggitori: poichè occorrono frequentissimi gli esempli di leggi suggerite dalle più ingegnose speculazioni e da argomenti di aspetto il più persuasivo, le quali però, poste in esecuzione, ebbero esito infelice e contrario allo scopo dei filosofi che le aveano proposte.

Mossa probabilmente da queste riflessioni l' Accademia Veronese di Agricoltura, Commercio ed Arti richiede che sia più diligentemente discussa l' utilità o il danno delle corporazioni delle arti, e parmi di osservare nei termini in cui è proposto il problema la traccia del metodo con cui essa desidera che sia trattato un tale argomento: metodo certamente atto a sciorre ogni dubbio, a stabilire le più certe regole generali, ed a proporre le più convenienti eccezioni: metodo che, non essendo stato seguito finora, ch' io sappia, da alcun autore, mi lascia luogo ad intraprendere con qualche speranza di felice successo la proposta

discussione; in cui, se non potrò dire che poco o nulla di nuovo, potrò per avventura ridire le cose già note in un modo più soddisfacente.

L' Accademia ha fissato e distinto i tre oggetti da considerarsi nelle corporazioni delle arti, cioè 1.° le regole di disciplina, 2.° i privilegj, 3.° le contribuzioni. Ma ciascuno di questi tre oggetti può essere considerato, o per riguardo all' utilità generale della nazione, cioè alla sua popolazione, alla sua forza, alla sua tranquillità; ovvero per un riguardo particolare alla pubblica ricchezza che risulta dal commercio; o finalmente per riguardo alle occorrenze del pubblico erario, le quali costringono spesse fiate i Governi ad adottare sistemi riconosciuti men buoni per evitare inconvenienti maggiori. In questa maniera io trovo indicata dalle parole stesse del problema l'opportuna divisione di questa mia dissertazione in nove capi, in ciascuno dei quali tratterò distintamente di ciascuno dei tre oggetti degni di considerazione nelle corporazioni delle arti sotto i varj rapporti che può avere ciascuno coll' utilità generale della nazione, col suo commercio, col pubblico erario. Ma poichè alcuni stabilimenti generalmente vantaggiosi in genere di arti potrebbero essere incongrui per riguardo ad alcun' arte particolare,

ovvero in certe determinate circoſtanze fiſiche, morali, o politiche, io mi farò carico di tuttociò per ſoddisfare colla maggior eſattezza che mi ſarà poſſibile alle dimande dell' Accademia, la quale nel problema ſteſſo ha avvertito che eſſa voleva nelle corporazioni delle arti eſaminati e diſcuſſi *i vantaggi e disavantaggi, tanto generali, quanto particolari*.

CAPO I.

I regolamenti di disciplina formati dalle corporazioni delle arti considerati per riguardo all' utilità generale della nazione.

Le scienze hanno colle arti una sì stretta affinità e rassomiglianza, che negli ozi della filosofia scolastica disputavasi un tempo intorno a molte facoltà se dovessero riporsi nella classe delle scienze o delle arti. Dovendo qui dunque trattare delle leggi riguardanti la disciplina delle arti non mi travierò di troppo se accennerò brevemente il vantaggio o il danno, che risultar può alla nazione dalla cura del Governo, o dalla sua trascuraggine intorno alla disciplina delle scienze, ossia dei pubblici o privati insegnamenti. E non è qui d' uopo ch' io ricordi quanto importante oggetto sia stato reputato da tutti gli antichi e moderni filosofi la pubblica educazione. Questa può risultare, o dagli insegnamenti che privatamente da maestri liberi si procaccia ciascun cittadino, o da quelli che si danno agli accorrenti nelle pubbliche scuole dall' autorità sovrana stabilite.

Cominciando dalla scienza delle divine cose è chiara assai l'importanza dell' uniformità nelle dottrine Teologiche. Se fos-

se lecito a ciascheduno aprire pubblica scuola, ed inspirare agli accorrenti qualunque dottrina, potrebbero quindi provenire aspri dissidj in materia di religione con grave turbamento della società, che potrebbe pur anco da prevalenti falsi principj o da guerre civili venir sovvertita e distrutta. E' dunque cosa troppo necessaria alla pubblica tranquillità che l'educazione Teologica sia con opportune leggi diretta (massimamente nei paesi ove non sono pienamente tollerate più religioni) dall'autorità ecclesiastica, o dalla potestà laica, o dalla riunione di entrambe: e ad ogni modo deve sempre vegliare attentamente il Governo acciocchè, sotto pretesto d'insegnamenti Teologici o di diritto Canonico, non si spargano massime contrarie alla sovranità o alla tranquillità pubblica. Ciò si ottiene collo stabilimento delle scuole nelle Università pubbliche dirette dall'occhio vigile del Governo, cui si costringono, almeno indirettamente, gli allievi di accorrere, sia col richiedere esami ed approvazioni da chi aspira ai posti lucrosi o onorifici in quella carriera, sia col vietare ogni altra maniera di pubblico insegnamento.

Anche nelle altre facoltà in cui la discrepanza delle dottrine, anzichè nociva alla società, può esser giovevole ai progressi delle scienze, giova però che

sianvi nelle università pubbliche scuole stabilite dal Governo, potendo esso scegliere facilmente i più dotti Professori, procacciandoli anche da lontani paesi, e somministrare agli studenti quei comodi che difficilmente si avrebbero in altre scuole particolari, come macchine di fisica, istromenti di matematiche, preparazioni anatomiche, laboratorj chimici, musei di storia naturale ec.

Sarebbe nulladimeno incongrua cosa e dannevole alla società il vietare per queste facoltà ogni altra maniera di pubblico insegnamento. Osservo che in molte Città d'Italia i Professori fanno una scuola più d'ostentazione che di profitto nell' università, e privatamente instruiscono gli scuolari nella propria casa. In altre Città i Professori dettano e spiegano coridianamente nella università; ma gli scuolari non ne ritraggono abbastanza profitto, se non sono assistiti in altra scuola particolare da altri maestri sotto nome di ripetitori. Altronde la concorrenza de' maestri privati coi Professori pubblici può essere utilissima, sia per costringere questi a non trascurare il loro dovere, sia per formare ottimi candidati per le cattedre, i quali saranno certamente coloro che con buona riputazione si sono molti anni esercitati ad insegnare nelle scuole particolari.

Nè si ha molto a temere che per que-

ste scuole particolari possa esser turbato l'ordine pubblico. So bene che alcune facoltà, particolarmente la storia, la morale, le scienze politiche, il diritto civile, e perfino le belle lettere possono somministrare a' maestri fanatici o male intenzionati molti mezzi d'imprimere nelle menti della gioventù massime perniziose al buon ordine pubblico. So che in ciascuna adunanza un poco numerosa può un maestro abusare della docilità dei suoi scuolari, e della prevenzione che hanno in suo favore, per turbare la pubblica quiete, ancorchè le scienze insegnate non ne somministrassero alcun pretesto: ma con due mezzi parmi che si possa prevenire qualunque abuso in questo genere. Il primo mezzo si è di non permettere ad alcuno di aprire scuola in casa sua senza una permissione speciale del Governo, che non si accorderebbe che a persone dabbene. Il secondo di costringere coloro che vogliono insegnare in propria casa a farlo a porte aperte, cosicche possa intervenire alle loro lezioni chiunque voglia, il che sembra un sufficiente ritegno.

Giammai non converrebbe spingere le precauzioni più oltre, nè deve il Governo mischiarsi di quegl'insegnamenti che ciascun individuo si procaccia in propria casa da privati maestri. Non v'ha nulla a temere per la società per questi privatissimi

insegnamenti fatti ad individui separati, e la gelosa inquisizione del Governo in questo genere turberebbe senza alcun profitto la tranquillità dei domestici lari, che suol essere in tutti i Governi savj e moderati scrupolosamente rispettata.

Non solo l'insegnamento, ma più ancora l'esercizio di varie professioni di scienze ed arti vuol essere diretto dalla vigile cura del Governo. Così, per ciò che riguarda le scienze sacre, per varie maniere i Governi di qualunque religione hanno provveduto, acciocchè non fossero ammesse all' esercizio di Curato, di Ministro, di Confessore, di Predicatore, persone di cui si potesse temere che fossero per abusare del loro santo ministero per sovertire l'ordine politico. Così nell' esercizio della giurisprudenza non si sogliono ammettere alla professione di Avvocato, di Procuratore, di Notajo se non persone che, previo opportuno esame, si riconoscano capaci a esercitare con vantaggio tal professione.

Più importante assai è l'ispezione del Governo sopra le professioni che interessano la vita o la salute degli uomini. E' difficile assai che un Giureconsulto ignorante si acquisti fama, senza cui non potrà nuocere che a pochi, e in nulla più che nelle sostanze. Ma la comune degli uomini non potrà giammai discernere il medico

ignorante dal dotto, e molte circostanze possono dare molta riputazione ai peggiori medici, e toglierla ai migliori. Per tal cagione si sogliono prescrivere rigorosi esami e un certo tempo di pratica prima di ammettere alcuno ad esercitare la professione di Medico o di Chirurgo. Potranno i reggitori di ciascuna Nazione esaminare se le cautele a tal fine prescritte siano sufficienti, o se convenga prescriverne delle più efficaci.

In questo proposito io mi sono maravigliato più volte che fossero in molti paesi tollerati i cerretani che spacciano virtù insigni di alcuni medicamenti, e li vendono al pubblico. Io non nego che, per arte o per caso, si sono indovinati, e si possono indovinare tuttavia rimedj efficacissimi per alcune malattie. Ma finchè la composizione del rimedio è un secreto io temo assai che non sia più frequente il caso delle persone danneggiate dall' aver usato d'un tal rimedio in circostanze indebite, che delle persone che n' avranno ritratto un vero vantaggio. Molti di questi secreti hanno avuta una riputazione estesa e durevole, che non si estinse se non colla lunga osservazione della loro inutilità o del loro danno. Questa sorte di rimedj, quand'anche fossero giustamente accreditati, sono facilmente soggetti a falsificazioni, pericolosissime a chi ne facesse uso.

Il caro prezzo cui si vendono questi secreti elissiri, o pillole, o cerotti, o che so io sono un sufficiente stimolo a molti per tentarne l'imitazione. Furono veramente benemeriti dell' umanità quei Principi che, facendo sottoporre tali rimedj a diligente e rigoroso esame di persone dotte, e facendone tentar l' esperienza nelle circostanze le meno pericolose, per esempio sopra condannati a morte, o schiavi di pena, o infermi di salute disperata, e riconosciuta così l'utilità del rimedio, ne hanno largamente premiato gl' inventori, per aver contezza del secreto e svelarlo al pubblico. Questa è l'ottima maniera di trarre buon partito dalle utili scoperte di nuovi rimedj, col minore pericolo del pubblico. Frattanto anche per certi rimedj generalmente accreditati, comunque ne sia nota o secreta la composizione, come le pillole di Santa Fosca, la Teriacca di Venezia, il cerotto di Nuremberga, e simili, non parmi conveniente lasciarli comunemente venali in commercio; ma dovrebbe esserne privativamente riservata la vendita a quelle persone su cui suole vegliare il Governo, e chieder conto della qualità dei medicinali venduti se ne avviene qualche sinistro.

Se i rimedj secreti inventati da persone dell' arte, vale a dire da valenti medici o chirurghi, richieggono le più opportune

cautele prima che ſe ne permetta un pubblico ſmercio; che avraſſi a dire dei medicamenti che offrono dal palco alla credulità del popolo i ſaltimbanchi? Crederaſſi forſe che ſia ſufficiente cautela l' eſigere da coſtoro che ſottopongano all' eſame della facoltà medica i loro medicamenti per ottenerne l' approvazione prima di eſporli in vendita? A me non ſembra così. La ſuppoſizione la più favorevole ſarebbe del caſo in cui riconoſceſſero gli eſaminatori che i medicamenti dei ſaltimbanchi ſono affatto indifferenti, cioè tali che il loro uſo interno o applicazione eſterna non poſſa generalmente operare alcun effetto, nè buono, nè cattivo. Ma in queſto caſo ſteſſo, oltre al pregiudizio pecuniario recato al popolo che compra un rimedio inutile, avvi un danno aſſai maggiore per riguardo alla ſalute; poichè la fiducia poſta nel ſecreto del cerretano impediſce talvolta per molto tempo di conſultare i profeſſori, e frattanto può il male renderſi più grave ed anche incurabile.

Che ſe ravviſano i profeſſori eſaminatori nel rimedio del cerretano qualche efficacia, quanto eſſa potrà giovare impiegando il rimedio in circoſtanze opportune, ſarà certamente altrettanto nociva ſe venga adoperato in circoſtanze contrarie. E chi potrà fidarſi del diſcernimento dei ſaltimbanchi nell' annunziare l' uſo che s' avrà a

fare

fare dei proposti rimedj ? Chi potrà assicurarsi che mai non iscambino il rimedio approvato dalla facoltà con un altro ad essa non presentato ?

Non crederei che alcuno seriamente opponesse a queste riflessioni il passatempo che si procura al popolo, massimamente nelle Città popolose, colla tolleranza di questi Saltimbanchi. Essi, oltre al vendere rimedj, cantano, suonano, fanno buffonate, giuochi d' industria. Ora si può permettere ciò che contribuisce all' onesto solazzo, senza permettere la troppo pericolosa vendita dei rimedj. E posto anche il caso che il provento della questua e delle canzonette vendute non fosse un salario sufficiente per li Saltimbanchi destinati al solazzo del popolo, cosicchè avessero bisogno per vivere del provento dei rimedj venduti, in questo caso sarebbe assai meglio procacciare al popolo spettacoli pubblici e divertimenti di tutt' altra sorte, che pur sono moltissimi, piuttosto che lasciarlo avvelenare dai Saltimbanchi.

Le arti stesse destinate, in tutto o in parte, alla conservazione della pubblica salute, quali sono la Farmaceutica e la Chimica, diverrebbero facilmente assai perniziose, se non fossero dirette colla più vigile e severa disciplina. Non è d' uopo di esporre quante morti, quante infermità provenir possono dall' imperizia o dalla

negligenza dei Chimici o degli Speziali. E' dunque nullameno, o forse più importante alla salute pubblica l'esame e l'approvazione dei Chimici e degli Speziali, che quella dei Medici e dei Chirurghi, la di cui imperizia più facilmente nota al popolo gli diverrebbe meno nociva.

Nè basta ancora per la professione Chimica e Farmaceutica l'esame e l'approvazione. Deve il Governo prevenir per quanto può i veneficj maliziosi e casuali, e i danni che pur troppo avvengono frequentemente dall' inefficacia, o dalla cattiva qualità, o dalla sbagliata dose o combinazione dei rimedj non velenosi. E quanto alle sostanze naturali o artefatte che sogliono comunemente riputarsi veleni, forse perchè uccidono in piccola dose, o perchè danno poco tempo a conoscer il male cagionato ed a ripararlo (quali sono per esempio la cicuta, l'arsenico, il sublimato corrosivo, l'oppio, il lauro ceraso ec.) non convien permettere che siano mai donate tali sostanze o vendute ad alcuno senza una ricetta del Medico o del Chirurgo, che conservar deve il venditore un certo tempo per sua giustificazione. Ma avviene talvolta che di alcune tali sostanze abbisognar possono tutt' altri che infermi, o per esercizio d'un' arte, o per collezione di musei, o per istudio particolare di Fisica, di Chimica, di Storia natu-

rale; ond'è che persone non approvate alle professioni Chimica o Farmaceutica possono trovarsi nel caso di comprare, di vendere, di accettare, o donare, o barattare di queste sostanze velenose. Potrebbesi pertanto forse opportunamente prescrivere, che i venditori o donatori si facciano rimettere una ricevuta sottoscritta di propria mano da coloro cui avranno consegnata questa sorta di merci, e conservino questa ricevuta per un tempo determinato.

Ritornando agli Speziali, molte loro preparazioni sono efficacissime in medicina, le quali prese in troppa dose diverrebbero velenose. Molti pacchetti di polveri, molte pillole, molti cucchiaj di liquido, che si devono secondo la prescrizione del Medico inghiottire a certi determinati intervalli di tempo, se si pigliassero tutt' insieme ucciderebbero senza fallo l'infermo. Tali sono per esempio molte preparazioni di oppio, di antimonio, di mercurio ec. Persino le cose riputate le più innocenti, per esempio il salnitro, preso in dose eccessiva, ha posto me veggente un infermo in grave pericolo. Parrebbemi opportuno provvedimento per ovviare ai danni suddetti, che gli Speziali non rimettessero mai tutta la provvigione prescritta di pacchetti, pillole ec. che si devono pigliare a distanti intervalli, ma una sola dose per volta, massimamente per quei rimedj che sono decisamente velenosi.

Finalmente, perciò che riguarda le preparazioni farmaceutiche che possono riuscir dannose, o pell' inefficacia, o pella cattiva qualità, o pella sbagliata dose o combinazione degl' ingredienti, io non so, se le consuete visite che si fanno annualmente da esperti medici a tutte le officine degli Speziali, non so, dissi, se queste siano una sufficiente cautela. Lascio alla facoltà medica di suggerire quei migliori spedienti ch'essa saprà immaginare per questo fine. Avvertirò quì soltanto che alcune preparazioni sono di tale natura ad esigere una precisione rigorosissima, senza cui non saprebbe opportunamente il medico regolarne la dose, e nello stesso tempo questa precisione è tanto difficile che non può sperarsi di aver questi prodotti farmaceutici di eguale qualità ed efficacia essendo preparati da diverse persone, e perfino dalla stessa persona in diversi tempi. Ciò ha provato con dottissima dissertazione il celebre Bergman per riguardo alle preparazioni antimoniali, di cui nessuno ignora l' uso importantissimo nella medicina. Per queste adunque, e per quelle altre che fossero soggette alla stessa difficoltà sarebbe a mio credere utile alla pubblica salute quella legge che, vietando a tutti gli Speziali di fare queste preparazioni, destinasse a tal fine un laboratorio pubblico unico, da cui tutti gli Speziali dovessero

provvederſi. L'uniformità delle ſoſtanze adoprate, e l'uniformità del procedimento ſi otterrebbero aſſai più facilmente in queſto pubblico laboratorio, e, comunque foſſe più o meno efficace per eſempio il Kermes minerale ivi preparato, ben preſto conoſcerebbero dalla ſperienza i medici a qual doſe lo debbano ordinare, per contenerſi fra i limiti della nociva e della ineſficace. Queſta cautela ſembra più importante ancora delle ſolennità con cui ſi ſuole dal Governo far preparare la Teriaca in Venezia.

Oltre la Chimica e la Farmaceutica ſono altre arti e profeſſioni che intereſſano da vicino la pubblica ſalute, quella per eſempio dei fabbricatori di pane, dei Macellaj, dei venditori di vino ec. Deve pertanto il Governo impedire che ſi frammiſchino ſoſtanze nocive nella farina, che ſi vendano carni di beſtie infette, che ſi alteri il vino con rame o con piombo, o tuttociò in ſomma per cui, nell'eſercizio di queſte arti, ſi può nuocere ai conſumatori. Nè le leggi a tale ſcopo deſtinate potranno avere il ſuo effetto, ſenza che alcun Magiſtrato abbia una fedele conſegna di tutte le perſone che eſercitano ſimili profeſſioni. Sarà dunque un opportuno regolamento di diſciplina per tutte le arti che intereſſano la pubblica ſalute l'eſigere da chi le profeſſa, che conſegni il ſuo nome

e la sua dimora al prescritto Magistrato, e che osservi quanto sarà imposto per prevenire ogni danno che alla salute pubblica potesse avvenire.

La disciplina delle arti e professioni che somministrano la popolare sussistenza potrebbe anche gravemente interessare la pubblica tranquillità. Il popolo che trovasse un giorno chiuse le botteghe dei panattieri, dei macellaj, dei venditori di vino, dei pescivendoli sarebbe facilmente mosso a tumulto. Perciò sogliono i Magistrati di polizia esigere da chi esercita queste arti o professioni che abbiano sempre una determinata quantità di vittovaglia esposta venale. V' ha luogo a credere che il sovra esposto pericolo non nasca che dai vincoli cui sogliono sottoporsi quelle professioni, e massimamente dalla legale fissazione del prezzo. Ad ogni modo però se, anche nel sistema della più estesa libertà concessa alle arti ed ai mestieri, vi fosse ragionevole fondamento di temere qualche momentanea stagnazione nel mercato delle vittovaglie, non si può che applaudire ai regolamenti destinati a prevenire un sì grave pericolo.

Può avvenire danno notabile alla società degli Stampatori, Libraj, Incisori, Scultori, Pittori, Comici, Saltimbanchi, per mezzo dei quali tutti possono esporsi alla pubblica vista cose contrarie alla reli-

gione, al Governo, ai buoni costumi, alla riputazione di varj individui. Si suole prevenire questo pubblico danno dai Censori opportunamente istituiti per l'esame delle stampe e dei libri che si vogliono esporre venali. Non è qui luogo di esaminare quali siano i più convenienti limiti, entro cui debba ristringersi l'autorità dei Censori: nè se fosse più conveniente di vietare agli Stampatori di stampare alcun libro senza una dichiarazione scritta di proprio pugno dall'autore o dal presentatore del manoscritto, e sottoscritta ancora le sia d'uopo da due testimonj, perchè possa, occorrendo, il Governo castigare secondo le leggi chi avesse fatto stampare cose evidentemente contrarie alla religione, all'autorità pubblica, ai buoni costumi, alla fama dei Cittadini.

Finalmente credesi comunemente cosa importante al ben pubblico il sottoporre a particolari stabilimenti i fabbricatori d'ogni sorta d'utensili d'oro e d'argento. Io non so veramente se sia fondato abbastanza il timore che possano gli Orefici abusare della propria professione per fabbricare falsa moneta. Ma per ciò che riguarda il titolo dell'oro e dell'argento dai medesimi impiegato nei loro manofatti; non vedo alcun danno per la società in generale se costoro v'impiegassero metalli men puri. Ad ogni modo sembrami più opportuno ordinare che

ciascuno apponga sulle sue opere un segno indicante la propria officina, ed un altro determinante il titolo del metallo, perchè si possa in ogni occasione castigare il falsario, piuttostochè costringere tutti gli Orefici a lavorare al medesimo titolo, e farlo riconoscere per ciascun pezzo, e bollare con pubblico impronto.

Può sembrare ad alcuno ch' io mi sia finora divagato di troppo fuor de' confini del proposito argomento. Trattasi nel quesito dei regolamenti che, per la disciplina di ciascun' arte, sogliono farsi dai rappresentanti stessi dell' arte unita in un corpo, ed ho io esaminato quei regolamenti per cui conviene al Sovrano prevenire tuttociò che nell' esercizio delle arti potrebbe avvenire di contrario all' interesse generale della società. Risponderò a questa doglianza che se ho detto cose utili mi si perdonerà facilmente una lunga digressione, la quale realmente non è lontana qual sembra dalla proposta quistione. Trattiamo qui materie di cui ogni uomo si crede giudice, e ne parla con franchezza, e decide nelle case, nei circoli, nei caffè. Ho udito io stesso di questi chiacchieroni che, senza avere studiato nulla, decidono di tutto in materia di legislazione; gli ho uditi, dissi, persuadere gli astanti col seguente sofisma. Se non volete le leggi di disciplina fatte dai corpi d'arti e mestieri, volete dunque

abbandonare gli artefici a se stessi, e permettere che facciano ciò che vogliono. Sarà dunque lecito a chiunque fabbricare e vendere ogni sorta d'armi micidiali, contraffar chiavi, preparare o distribuire medicamenti, ed avvelenare un mezzo popolo? Sarà lecito a chiunque far pane come e quando lo vuole? Sarà lecito a chiunque vendere carne di bestie infette, vendere vino alterato col rame, niegare all'improvviso il pane al popolo che lo vuol cotidiano, e per questa e tant' altre maniere rovinarci la salute, eccitar turbolenze, sconvolgere la società tutta? Ecco il perchè ho voluto distinguere i regolamenti con cui la pubblica autorità deve prevenire il danno che dall' esercizio di alcune arti potrebbe al pubblico derivare, da quelli che, per l' interna disciplina dell' arti stesse, sogliono promulgarsi dai membri che quell' arte professano. La prima specie di regolamenti non richiede la riunione degli artefici in un corpo morale, ma vi si assoggettano direttamente pel vantaggio della società gl' individui che un' arte o mestiere pericoloso professano. Ma le corporazioni degli artefici e i regolamenti che sogliono farsi dalle medesime non arrecano il menomo giovamento alla società. Passiamo ora a vedere per qual maniera alla medesima possano esser dannosi.

Prescindendo dalle proprie leggi mu-

nicipali di ciascuna università di arti, la sola riunione in un corpo morale di tutti gl' individui che professano un' arte può essere pericolosa alla tranquillità pubblica? Le loro adunanze non possono avere altro scopo che il loro comune interesse, e questo può facilmente trovarsi in opposizione coll' interesse generale della società. Gli oggetti i più lodevoli, quali sono l'esercizio degli atti di religione ed il sollievo dei bisognosi, possono dar occasione a queste adunanze di degenerare in conventicoli perniziosi. In una Città popolata, per esempio, di tessitori di seta o di lana, se questi sogliono per qualunque lodevole oggetto adunarsi, è cosa facilissima che da alcun fanatico o male intenzionato siano eccitati tutti gli altri a tumulto, ed a commettere gli eccessi più gravi contro l'ordine pubblico. Quantunque l'adunanza fosse composta dei soli maestri, questi possono però facilmente comunicare a ciascuno ai loro dipendenti il proprio entusiasmo. Quindi facili sollevazioni nel basso popolo, quali si viddero più d' una volta nelle Città manifatrici.

Ascoltiamo ciò che dice Smith in questo proposito „ Rade volte avviene che „ la gente che professa lo stesso mestiere si „ aduni, anche per puro solazzo, senza-„ chè la loro conversazione tenda ad una „ cospirazione contro il pubblico. La leg-

„ ge che costringe ciascuno a consegnare
„ il suo nome e il luogo della sua dimora
„ in un pubblico registro facilita queste a-
„ dunanze: vincola assieme gl'individui che
„ giammai non si sarebbero conosciuti, e
„ somministra a ciascuno il mezzo di
„ trovare gli altri. La legge che loro per-
„ mette di tassare se stessi per sollievo dei
„ loro poveri, dei loro infermi, delle
„ loro vedove, dei loro orfani, rende ne-
„ cessarie queste adunanze di tutti gl' indi-
„ vidui che debbono concertare tra loro
„ un interesse comune. "

Anche gli Statuti o sia regolamenti di disciplina che sogliono formarsi e promulgarsi dalle università delle arti possono, almeno indirettamente, recare alla Nazione gran danno e turbamento. I regolamenti delle arti riguardano comunemente, o la maniera di esercire l'arte medesima, o i doveri delle persone che l' esercitano. I primi non hanno alcuna influenza nel bene o male della Nazione; se non per riguardo alla sua ricchezza, del quale riguardo s' avrà a parlare separatamente in altro capo. Ma i regolamenti prescriventi i doveri di chi esercita un' arte tendono quasi tutti manifestamente a ristringere il numero de' maestri, ed a forzare gli operaj a contentarsi di tenuissime mercedi. Ora egli è ovvio il pensare che, allontanandosi per tal maniera molte persone dall' esercizio

d'un' arte, si accresce la mendicità, l'ozio, e per conseguenza i vizj perturbatori della società.

Ma ciò forse non è vero in tutta la sua estensione. Convien distinguere quelle arti che servono unicamente ai bisogni dei Nazionali, da quelle che servir possono al commercio esterno. Per riguardo alle prime per esempio di Sarti, Parrucchieri, Calzolaj, le loro università non sogliono esercitare alcuna giurisdizione nelle campagne, ma solo nelle Città. I loro regolamenti per riguardo alle persone che esercitan l' arte, comunque prolunghino più del bisogno il tirocinio degl' imprendizzi, o l' esercizio dei lavoranti altrimenti detti garzoni, e mettano gravi inciampi e difficoltà a chi brama ottener il magistero, non sono però in mio senso cagione che si accresca sensibilmente il numero dei mendichi. Non può a meno di stabilirsi un certo equilibrio tra il bisogno dei consumatori ed il numero degli artigiani esibitori dell' opera loro. Quando fossero aboliti tutti i regolamenti di cui quì si parla non si farebbero però più abiti, più scarpe, più parrucche di quanto richiede la consueta consumazione degli abitanti. Se per qualunque cagione si accrescano le ricerche, saranno costretti i maestri, malgrado qualunque regolamento contrario dell' università loro, ad occupare un maggior numero

d'operaj, togliendoli all' ozio o alla mendicità. Se per l'opposto sceminsi le ricerche, la massima libertà nell' esercizio di quelle arti non darà sussistenza al numero d' operaj che sarebbe diventato superfluo. Finchè sussiste l'equilibrio i regolamenti riguardanti il tirocinio degl' imprendizzi comunemente non prescrivono nulla più di ciò che nello stato di piena libertà si farebbe per contratto spontaneo fra le parti interessate. In fatti un maestro deve perdere molto tempo per insegnar l'arte all' imprendizzo, dalla cui opera non solo non ritrae alcun profitto, ma gli avviene danno per le materie e per gl' istromenti guasti dalla sua imperizia. Ciò vuol essere compensato. Ma altronde ha pur bisogno il maestro di operaj, e fra questi gli riescono più opportuni quelli che sono stati educati da lui. Trovasi egli adunque interessato a contentarsi di una retribuzione discreta pel suo insegnamento, sia che questa venga determinata in una somma fissa, come si suole fare da alcuni, sia che si obblighi l'allievo a lavorare a profitto del padrone per un certo tempo senza mercede. Egli è ben chiaro che tutte queste cose saranno meglio e con più giustizia regolate con privati e liberi contratti tra i maestri dell' arte e coloro da cui pigliano gli allievi, anzichè con regolamenti generali dell' arte, che non potrebbero ben adattarsi alle varie circostan-

ze di varie persone. Ma egli è però sempre vero che non s'ha a temere per questi regolamenti che sia accresciuta la mendicità.

I consueti regolamenti intorno agli operaj già instrutti tendono comunemente, come ho già avvertito, ad estenuare le loro mercedi, e ad impedire che non si aumenti di troppo il numero dei maestri. Ma anche ciò non ha relazione prossima colla mendicità. Non si può impiegare in un'arte più di quelle persone il cui numero formi l'equilibro colle ricerche. Guadagnerebbero meno i maestri, e sarebbero più agiati i lavoranti, se avessero questi maggiori salarj; ma non perciò si scemerebbe il numero dei mendichi, che troverebbero già occupato tutto il lavoro che l'arte potrebbe somministrare.

Potrebbe per avventura ravvisarsi quì qualche danno per riguardo alla popolazione che si accrescerebbe in una Città se, essendo meglio pagati i lavoranti, o in maggior numero i maestri, si facilitassero per questa via i matrimonj. Ma non ardirei asserire che la popolazione accresciuta in una Città pei matrimonj delle persone d'infima classe fosse più utile che nociva.

Se però i regolamenti fatti da un corpo d'arti, o piuttosto fatti dal Principe in favore di un tal corpo, non si ristringes-

ſero a preſcrivere la diſciplina interna di chi profeſſa quell' arte, ma vietaſſero ancora la vendita in città degli artefatti che non foſſero fabbricati da perſone aggregate a quel corpo, potrebbe avvenirne alla ſocietà un danno notabile, che non è quì luogo di ſpiegare, appartenendo queſta diſcuſſione a quel capo in cui ſi avrà a parlare dei privilegj di queſte univerſità.

Il pubblico danno dell' accreſciuta mendicità proverrà egualmente dai ſoli regolamenti di diſciplina per quelle arti i di cui prodotti ſervono o ſervir poſſono al commercio eſterno. Ponghiamo che l' arte dei Teſſitori di tela, di ſeta, di lana, ſia aſſoggettata a quella ſpecie ſopra deſcritta di regolamenti che tende a ſcemare il numero dei maeſtri, e ad allontanare i giovani dall' impararne l' eſercizio; è coſa evidente in queſto caſo che riſtringeraſſi l'arte alla conſumazione interna, e ſi perderà il prezioſo vantaggio di occuparvi tanti poveri ozioſi, che vi ſi potrebbero occupare utilmente dalla ſperanza d' uno ſmercio conſiderabile fuori paeſe. Per quanto ſia per effetto di queſti regolamenti ſcemato lo ſtipendio dei lavoranti, non ne viene però il monofatto a coſtar meno ai conſumatori; poichè tutto il profitto vuolſi dall' univerſità far cedere a benefizio dei maeſtri privilegiati. Non v'ha dubbio che ſe foſſe lecito a ciaſcuno di fabbricare a caſa ſua e per ſuo

conto una pezza di tela, di bombacina, di panno, di velutto ec., questi manofatti, malgrado un maggior profitto fattosi dal fabbricante, potrebbero esporsi venali in commercio ad un prezzo minore di quello cui si vendono comunemente dai maestri dell'arte. In questo caso si potrebbe spesse fiate vincer nel commercio esterno la concorrenza d'altre nazioni esibitrici di simili manofatti. Tanto basterebbe per procacciar lavoro ad una classe numerosissima di popolo ozioso, ed agli agricoltori stessi nelle stagioni piovose e gelate. Toglier a tutti questi il mezzo di guadagnarsi la sussistenza col proprio lavoro egli è dunque patentemente un promuovere la mendicità a danno gravissimo della nazione.

CAPO II.

I regolamenti di disciplina formati dalle corporazioni delle arti considerati per riguardo alla ricchezza nazionale risultante dal commercio.

Non v'ha più ormai chi non sappia che la ricchezza di ciascuna nazione consiste nel valore dell'annua riproduzione del suo suolo e della sua industria. L'industria s'im-

s'impiega per grandissima parte ad aumentare e perfezionare le produzioni del suolo; quest' è lo scopo dell' agricoltura. Ma si impiega in parte più o meno, secondo le varie circostanze di ciascuna nazione, a dar varie forme ai prodotti del suolo, sì nazionali che stranieri; e quest' è lo scopo di moltissime arti e manifatture. I prodotti, sì dell' agricoltura che delle arti, acquistano un maggior valore dalla facilità d' essere reciprocamente contraccambiati fra gli abitanti che abbondando d' un genere scarseggiano dell' altro. Molte professioni comprese sotto la general denominazione d' arti o mestieri sono destinate principalmente a questo cambio, resosi più facile assai per mezzo della moneta, e in ciò consiste il commercio interno. Lo smercio che si fa presso gli stranieri delle merci nazionali, e quello che si fa nel paese delle merci straniere, appellasi commercio esterno; e Smith lo chiama commercio esterno di consumazione, per distinguerlo da quello per cui una nazione impiega parte de' suoi capitali a comprare merci straniere per rivenderle ad altri stranieri, qual commercio è denominato da lui commercio esterno di trasporti.

Non è quì il luogo di esaminare qual sia per una nazione il più proficuo impiego de' suoi capitali e delle sue braccia, in imprese di agricoltura o in quelle di ma-

nofatture, nel commercio interno o nell' esterno. Ma sarà facile il comprendere che la direzione dell' industria non vuol mai essere con regolamenti deviata da un ramo all' altro, e che si otterrà il massimo profitto secondando la sua natural indole ed avviamento. Può avvenire che si accresca la ricchezza nazionale per mezzo d'una manifattura, per cui soffra discapito un ramo d' agricoltura. Per esempio in un clima assai freddo abbondante di selve sarà più proficuo l' impiego delle persone in distillar vino straniero, che in coltivar vigne. Può altrove all' opposto più contribuire alla ricchezza nazionale di coltivar gelsi, che torcere o tessere la seta. Ma tutte queste cose troppo difficilmente si possono dai Sovrani e dai loro Consiglieri sapere con quella esattezza che richiederebbesi per non esporsi al grave rischio di distruggere l' industria nazionale per volerla dirigere. Quanto sono rari quegli uomini che siano forniti insieme d' infinite notizie di fatto, di buon criterio per giudicarle, d' ingegno elevato per combinarle, e siano scevri insieme di prevenzioni od inclinazioni private in favore d' alcun sistema, d' alcuna Città o Provincia, d' alcuna classe d' uomini! Quando si trovasse un Ministro così straordinario, e dirigesse felicemente con leggi le più opportune l' agricoltura, le ma-

nofatture, ed ogni commercio del paese, farebbe assai poco, e forse nulla di meglio che quegli il quale, tolti solo gli ostacoli, lasciasse a tutti questi oggetti il più libero corso. Ma l'abilissimo Ministro regolatore farebbe certamente un gran male inspirando, almeno col fatto, nel paese o nei consiglj del Sovrano l'opinione, che tutti quegli oggetti vogliano essere regolati con leggi. Allora l'imperizia o la malvagità del suo successore, o di coloro che il consigliassero, rovinerebbe colle leggi più stravaganti ogni cosa. Nè mancherebbero a ciò pretesti plausibili. L'agricoltura stessa, prima sorgente della ricchezza in moltissimi paesi; ha una relazione strettissima col commercio esterno, il quale, agitato da fluttuazioni continue, non può a meno di comunicare il suo moto al sistema stesso delle produzioni del suolo, che si vogliono opportunamente variare per adattarsi ai nuovi bisogni o capriccj dei consumatori; e nasce quindi ogni giorno un pretesto d'innovazioni nelle leggi relative al commercio. Aggiungansi a ciò i naturali effetti di quella passione che tormenta nelle società civilizzate gli uomini i più elevati, dico della passione di dominare su molti; e non sarà maraviglia se chi è avvezzo o spera di vedersi soggetta la numerosa classe degli artigiani e negozianti, ringraziato dai molti, temuto da altri, os-

sequiato da tutti, sarà, quasi senza avvedersene, la più aspra ed ostinata guerra alla libertà del commercio.

Se i regolamenti di disciplina provegnenti dalla pubblica autorità sono tanto pericolosi, come abbiamo veduto, cosicchè s' abbia a temere che venga per essi scemata piuttosto che accresciuta la ricchezza nazionale, non ne sarà che maggiore e più evidente il pericolo qualunque volta simili regolamenti siano compilati per ciascun' arte o professione dagl' individui stessi professanti quell' arte riuniti in corpo d' università. „ La base di questi Statuti, dice Turgot (Preambolo dell' „ editto di Luigi XVI. in febbrajo 1776), „ è di escludere dall' esercizio dell' arte „ chiunque non è ascritto all' università: „ il loro spirito generale è di ristringere „ il più che si può il numero dei maestri, „ e di frapporre a tutt' altri che ai figliuoli dei maestri ostacoli quasi insuperabili per ottenere il magistero. Sono dirette a questo fine le moltiplici spese e „ formalità dell' approvazione, le difficoltà del capo d' opera giudicate sempre „ arbitrariamente, e soprattutto la carezza „ e prolungamento inutile del tirocinio, „ e la servitù prolungata degl' imprendizzi: istituzioni tendenti ancora a procacciare ai maestri per molti anni un profitto sul lavoro degli aspiranti.....

„ Fra le diſpoſizioni irragionevoli e
„ infinitamente variate di queſti ſtatuti ,
„ ma dettate ſempre dall' intereſſe parti-
„ colare dei maeſtri di ciaſcuna Comuni-
„ tà , ve n' ha di quelle che eſcludono
„ dal magiſtero nell' arte ogni altro che i
„ figli d' un maeſtro , o i mariti delle
„ vedove dei maeſtri : altre eſcludono
„ tutti gli ſtranieri , cioè non nati in
„ quella Città ove riſiede il corpo dell'
„ arte : In molte Comunità gli uomini
„ ammogliati ſono eſcluſi perſino dal tiro-
„ cinio . Lo ſpirito di monopolio che pre-
„ ſiedette alla compilazione di queſti ſta-
„ tuti fu ſpinto a ſegno di eſcludere le
„ donne dalle profeſſioni più convenienti al
„ loro ſeſſo, qual è il ricamo, ch' eſſe non
„ poſſono eſercitare per proprio conto. "

Poichè l' apparente fortuna delle ma-
nifatture dei Franceſi invidò le altre na-
zioni ad imitarli nei regolamenti di arti e
di commercio, era opportuno quì trarre dai
Franceſi medeſimi l' eſempio dei gravi abu-
ſi prodotti dai loro regolamenti . Se ſia
d' uopo citare eſempj tratti dall' Italia ne
addurrò uno da cui ſi vedrà facilmente
come lo ſtatuto d' un arte ſia inſieme di
grave pregiudizio all' agricoltura , al com-
mercio interno , ed all' eſterno . Nella
Città di G . . . . ha ſede l'Univerſità dei
teſſitori di ſtoffe di bombace e filo dette
volgarmente baſini o fuſtagni . Pegli ſta-

tuti di quest' Università nessuno in tutto lo Stato, che non sia ascritto all' Università mediante il solito capo d'opera ed approvazione dei direttori, può tessere queste stoffe per proprio conto.

La facilità d'imparare e di eseguire questa professione somministrerebbe a moltissimi contadini il mezzo di guadagnarsi la sussistenza nelle stagioni piovose e fredde, e massimamente nelle lunghe serate dell' inverno. Moltiplicandosi per questa maniera i tessitori si somministrerebbe occupazione a molte donne e fanciulli in filar lino e bombace. In questa maniera scemerebbe il salario che si suole pagare ai Contadini per le opere d'agricoltura. La ragione ne è chiara, ed è stata assai bene esposta da Smith. L'uomo che ha bisogno per esempio di 20. scudi annui per vivere bisogna che li ritragga dal suo lavoro. Se gli esibite lavoro per soli otto mesi dell' anno, cosicchè resti necessariamente ozioso negli altri quattro mesi, è d'uopo che il giornaliero stipendio riscosso negli otto mesi formi la somma dei venti scudi. Ma se ha il modo d'occuparsi altrimenti nei quattro mesi suddetti scemerà d'un terzo il suo giornaliero salario. Egli è per questa ragione che il salario d'un maestro da muro è comunemente assai maggiore di quello d'un Contadino, quantunque la professione del primo richieg-

ga minor abilità e forza di quella del secondo. Il maestro da muro non è sicuro di trovar sempre chi lo occupi, e non può lavorare nei giorni piovosi, e quasi in tutto l'inverno. Scemandosi il salario giornaliero dei Contadini per la facilità data ad essi d'occuparsi utilmente nelle arti più facili, quale si è quella di tessere stoffe di bombace e lino, riescirannno evidentemente più facili, perchè meno costose, le imprese di agricoltura; e quando sembrasse che la moltiplicità dei lavori offerti potesse superare la giusta proporzione col numero dei Contadini, scemarebbe quasi da se l'ozio e la mendicità, e si aumenterebbe d'assai la popolazione finchè uguagliasse i mezzi di sussistenza.

Non è d'uopo di estesamente descrivere i vantaggi che provverrebbero al commercio interno ed esterno dalla libertà concessa a chicchessia di fabbricare le suddette stoffe senza ubbidire ai regolamenti dell' Università di C . . . . . Si avrebbero queste stoffe men care e tratte meno da lungi per l'uso di tutti gli abitanti, e poichè anche nel sistema attuale se ne esportano molte fuori Stato, l'esportazione ne diverrebbe assai maggiore, e sarebbe nutrito l'utile commercio esterno con un ramo assai più considerabile d'industria nazionale.

Si opporrà a tuttociò che, senza le

cautele prescritte dagli Statuti, l'avidità ed imperizia di molti impresari ed operaj sarebbero cagione che si fabbricassero merci cattive e difettose, con grave pregiudizio dei consumatori nazionali, e della riputazione della manifattura nell' estero; onde avverrebbe la caduta di un ramo di commercio esterno, la quale ripiomberebbe e sul commercio interno e sull' agricoltura medesima, come suole avvenire qualunque volta resta oziosa per mancanza di lavoro una classe di operaj; finchè non abbia a poco a poco trovato il modo di occuparsi altrove.

Questa difficoltà merita l' esame il più serio, e ciò tanto più ch' essa forma il principale sostegno e, direi quasi, l' unica base su cui s' appoggiano i sistemi politici favorevoli alle corporazioni delle arti e ai loro regolamenti di disciplina. Vediamo or dunque se i regolamenti contribuiscano o nuocano alla perfezione dei manofatti ai progressi delle arti.

Lo scopo dell' operajo si è di procacciarsi la maggior mercede possibile; quello dell' impresario di trarre il maggior profitto dall' impiego de' suoi capitali. Conseguisce l'operajo il suo fine, quanto si mostra più diligente esecutore degli ordini dell' impresario. Risparmierà tempo, fatica, diligenza qualunque volta l' impresario se ne accontenti; ma se l' opera sua, per impe-

rizia o per fraude, non contenta l' impresario; l'operajo perderà su questo punto la riputazione, avrà pena a trovare chi voglia impiegare le sue braccia. Sarà dunque dal suo più urgente interesse spinto a far ciò che all' impresario conviene. Dunque i regolamenti che prescrivono il tempo del tirocinio, l'esame, il capo d'opera, e simili cose, non contribuiscono per modo alcuno alla perfezione dei manofatti, poichè l' impresario troverà il suo interesse a valersi di chi gli renda un lavoro fatto a suo genio, e non impiegherà mai le persone a ciò fare incapaci.

L'altra classe numerosissima di regolamenti che ingiungono quanto si deve osservare nell'esercizio di ciascun'arte, per esempio il numero dei fili da impiegarsi nella catena di ciascuna stoffa, le spezie e qualità d' ingredienti da impiegarsi in ciascuna tintura: questi regolamenti, dico, non riguardano per alcun modo gli operaj. Essi gli eseguiranno o vi contravverranno, sempre secondo l' ordine dell' impresario.

Resta adunque ad esaminare quale sarà su questo punto l' interesse dell' impresaro. Il suo profitto consiste nella facilità delle vendite col maggior eccesso di prezzo sopra il costo. Se l' opera più perfetta sarà a lui meno lucrosa che l' opera meno perfetta, egli preferirà questa senza dubbio, nè basteranno i regolamenti e la vigilanza dei

Magistrati per impedirlo, quando il profitto ne sia considerabile. Il regolamento Piemontese relativo all' arte di filare e di torcere la seta, che fu sempre riputato anche in Francia qual modello di perfezione nell' arte regolamentaria, questo regolamento, dissi, vieta di ridurre in organzino la seta tratta da bozzoli difettosi detti faloppe o mezzi cochetti. Questo divieto è violato impunemente, perchè non si può vincere l' urto del contrario interesse degli impresarj di questa manifattura. Fatto il calcolo essi trovano che queste sete d' inferior qualità organzinate trovano compratori, benchè a prezzo minore di quello cui si vendono i migliori organzini. Che se queste sete fossero ridotte in trama non troverebbero un prezzo che, dedotto il costo, lasciasse all' impresario un eguale profitto. Così i panni più sottili o più leggeri, e le tele meno compatte a cagione d' un minor numero di fili impiegato (ad eguale altezza di stoffa) nella loro tessitura, trovar possono compratori che allettati dal minor costo, preferiscono tal merce a quella che a più caro prezzo contiene più di materia, e sarà forsi anche più buona, più durevole. In queste circostanze l' impresario che, fatti i suoi conti, trova più profitto nello smercio delle tele rare e dei panni sottili, che in quello di questi manofatti più perfetti, è dal suo interesse invitato a prescegliere la prima

ſpecie. In ſomma, come l'impreſario dà la legge all'operajo, così egli la piglia dai conſumatori. I regolamenti in queſto caſo, o ſaranno fraudati, o produrranno una terribile perſecuzione contro gl'impreſarj delle manifatture, atta a diſanimare tutto il commercio. Quando foſſero con docilità eſeguiti priverebbero la nazione ed il commercio di tutti i vantaggi che ritrarre ſi dovevano dalle manifatture meno perfette, ſenza dare un'eſtenſione maggiore alle manifatture perfette, che ſi vorrebbero con tanta violenza proteggere. In fatti la quantità delle opere non può a meno di eſſere proporzionata al numero dei conſumatori che le ricercano. Se mille pezze di panno fatte ſecondo le regole baſtano per ſoddisfare a tutti quelli che lo vogliono di tale qualità, nulla gioverebbe il farne due mille; non ſi troverebbero a vendere. Creſcendo allora la proporzione tra la quantità della merce eſibita e le ricerche dei conſumatori, avverrebbe neceſſariamente una diminuzione di prezzo che rovinerebbe gl'impreſarj. Dunque ſuſſiſterebbero i telaj deſtinati a fabbricar mille pezze di quella ſpecie di panno, e non ſe ne fabbricherebbe punto altra qualità, benchè aſſai ricercata, perchè vietata dai regolamenti.

Nè s' ha a temere il caſo oppoſto, cioè che, trovando gl' impreſarj più vantaggioſo lo ſmercio del panno leggero che

del più compatto, cessassero dal fabbricare questo più buono. Poichè ove sussista anche di questo una discreta ricerca, questa ne farà salire il prezzo a segno che l' impresario trovi ugualmente il suo conto a fabbricarlo, e allora sarà determinata la scelta di ciascun impresario da quelle particolari circostanze per cui troverà assai più vantaggioso l' occuparsi d' una piuttosto che d' un altra specie di panno, e forse s' occuperà d' ambedue per procacciarsi un maggior numero d' accorrenti colla varietà delle merci esibite. Molti di quelli che fanno filare la seta trovano assai più vantaggio a farla di filo grosso composto di dieci o dodici capi di bozzoli, che di filo fino composto di soli quattro o cinque: vendono le loro sete per esempio un quinto meno della fina; ma il risparmio di spesa essendo in proporzione maggiore, ne risulta per essi loro un vero profitto. Ma non perciò si tralascia da altri di filare le sete fine. La qualità dei bozzoli, la facilità di avere più abili filatrici, la riputazione già acquistata alla propria filanda rendono più vantaggiosa ad alcuni la fabbricazione della seta fina che della grossolana, come questa ad altri è più vantaggiosa che la fina.

Benchè risulti assai chiaramente dal finquì esposto che i regolamenti sulla gio-

vano alla perfezione dei manofatti ed ai progressi delle arti, ma che tendono naturalmente a scemare il commercio interno, ciò non ostante i partigiani dei regolamenti trovano un seducente argomento a loro prò nell' interesse del commercio esterno. La nazione frbbricherà molto per gli stranieri finchè le loro manifatture conserveranno una buona riputazione. Cadendo questa gli stranieri non vorranno più della nostra mercanzia. Ora la libertà concessa a ciascun individuo di fabbricare a suo modo unita all' utile che può trovare l' impresario a fabbricar merce men buona, gli farà preferire questa specie, ed in tal maniera noi perderemo il credito, e quindi lo smercio nei paesi stranieri, e per ultima conseguenza l' utile occupazione delle nostre braccia, parte essenzialissima della ricchezza nazionale.

Per ovviare a questo inconveniente il Sig. Neker amministratore delle Finanze di Francia (dopo aver con Editto di Agosto 1776. ristabilite le Università delle arti già soppresse dall' insigne Turgot con Editto del precedente Marzo) fece dichiarare con Editto delli 5. Maggio 1779. che le stoffe di lana, di seta, di filo si potessero da chiunque fabbricare ad arbitrio senza ubbidire ad alcun regolamento, purchè non si apponesse a queste stoffe un determinato segno riserbato privativamente per quelle

che fossero fabbricate secondo le regole stabilite. Si pensò che in questa maniera gli stranieri che avessero in particolar credito le stoffe fabbricate secondo i regolamenti di Francia non potrebbero esser ingannati nel comprare le stoffe Francesi, e che gl' impresarj di Francia non avrebbero potuto scemare col discredito questo ramo di commercio esterno, vendendo agli stranieri stoffe di men buona qualità.

Io penso però che questa provvidenza non sia sufficiente allo scopo prefisso, nè necessaria. Non sufficiente per prevenire le fraudi, poichè, a meno di vessare continuamente i fabbricanti con visite e perquisizioni, non si potrà giammai impedire ogni frode che per privato interesse vogliasi fare ad alcuno dei regolamenti, e si deve presumere che i ricchi impresarj di manifatture avranno mezzi per cattivarsi coloro che negli uffizj delle dogane sono destinati ad apporre piombi, spedire attestazioni ec., cosicchè avverrebbe assai facilmente che il mezzo immaginato per conservare il credito delle manifatture nazionali producesse appunto l' effetto contrario, se venissero esposte nei mercati stranieri stoffe con fallaci impronti autenticati dal sigillo stesso della nazione.

Per altra parte la suddetta provvidenza non mi pare per modo alcuno necessaria; poichè si può in altra maniera più

semplice, meno imbarazzante il commercio, ed insieme più efficace, conservare presso gli esteri tutto il credito che meritar si possano le mercanzie nazionali. Basta a ciò che ciascun fabbricante apponga alle sue opere un segno distintivo della propria fabbrica, ed uno o più segni atti ad indicare la qualità della sua opera. Nè è d'uopo nemmeno costringere a ciò gl'impresarj di fabbriche; ma solo punire severamente chiunque a suoi manofatti apponesse segni mendaci. Questo è di natura sua un delitto, e la frode non può mai annoverarsi fra le azioni lecite dell' uomo.

In questa maniera, se un dato ramo di manifattura nazionale può sperare uno smercio vantaggioso nel commercio esterno, il solo interesse privato dei fabbricanti basterà a determinarli ad apporre ai loro manofatti tutti quei segni che possano accreditarli, e sopra tutto quello della propria fabbrica. Si guarderà egli bene dall' apporre segni fallaci; poichè, in vece di essere accolta e ben pagata la sua merce sulla sola riputazione della sua fabbrica, sarebbe anzi in breve sprezzata e riculata quando si sapesse che ei suole imprimervi segni mendaci.

Ma soprattutto la cosa più utile che si possa fare pel commercio, sia interno che esterno, si è di spandere la maggior copia possibile di lumi, perchè siano più

facili e più comuni i mezzi per discernere le merci buone dalle difettose. I veri e naturali ispettori di tutte le fabbriche (dicevami un gran Ministro) sono i consumatori. E' difficile ingannare i più accorti; ma il maggior numero compra ciò che non conosce, e, sedotto da una fallace apparenza esterna, crede d'aver fatto buon negozio quando ha pagato la merce un terzo meno di quanto gli fu domandato. Se si fa credere ai consumatori che vegliano per essi le leggi acciocchè non siano ingannati (scopo cui tendono i Governi nell'approvare i regolamenti proposti dalle Università delle arti), questa fiducia nutrirà la loro ignoranza e la loro negligenza in accertarsi da se della qualità della merce che comprano. Ma se dicesse il legislatore: io castigherò chiunque, avendovi promesso un panno tinto di coccioniglia, ve lo darà tinto di brasile, o avendovi promessa una moella tramata di seta, ve la darà tramata di bavella; ma quando il venditore non vi guarentisce la determinata qualità della merce ingegnatevi voi a ben discernerla, medianti i lumi che vi ho procacciato: allora i compratori intelligenti farebbero uso degli opportuni esami per non essere ingannati; e gl'inesperti, o si raccomanderebbero ad amici esperti per essere nelle loro compre assistiti, o non compreb-

febbero merci se non da quelle fabbriche che colla loro esattezza si sono meritata una buona riputazione. Questo basta sicuramente, perchè gioisca la nazione di tutti i vantaggi che le proprie manifatture possono procacciarle col commercio esterno, e per riguardo al commercio interno, chi avendo mezzi sufficienti per non essere ingannato non se ne vuole approfittare; ma, presumendo troppo ne' suoi lumi qualche volta s' inganna, tal sia di lui.

L'abituale diligenza dei compratori si è pure il migliore, se non l'unico, freno che apporre si possa alla frode con cui sogliono frequentemente adulterarsi le merci le più accreditate. Che giova che varj piombi apposti dopo la più scrupolosa verificazione ad una pezza di panno assicurino che essa è fabbricata in Sedano, e tinta a norma di tutte le regole dell' arte, se trovansi in altri paesi esposti in vendita panni autenticati con similissimi segni, benchè mal fabbricati? Questi si usurperanno presso i men cauti la riputazione della fabbrica di Sedano, ed essa ne soffrirà presso gl' intelligenti altrettanto discapito. Tanto basta per rendere inutili tutte le precauzioni con cui vorrebbesi favorire il commercio esterno col mezzo dei regolamenti. La buona fede dei rivenditori è, pei compratori poco intelligenti, l'unica guarenzia della legittimità dei segni

apposti, sia dall' autorità pubblica, sia dagl' impresarj delle fabbriche. Ma l'avvedutezza dei compratori è quella sola che può far cessare la frode con renderla vana.

Benchè da quanto si è detto resti provato pienamente il danno, non che l'inutilità, dei regolamenti di disciplina per riguardo all' influenza che aver possono nella ricchezza nazionale risultante dal commercio; ciò non ostante potrebbe ravvisarsi utile qualche eccezione all' indefinita libertà nell' esercizio d' ogni arte o manifattura. Ne scerrò un esempio nella misura delle matasse di seta. La seta prima d'essere posta in opera per fabbricarne qualunque genere di stoffe suol essere purgata e tinta. La tintura della seta esige un gagliardo stiracchiamento, e contorcimento d'una o più grosse matasse. Queste, essendo composte di più matasse minori, se esse fossero disuguali poichè avvolte sopra naspi di diametro disuguale, le matassine di minor diametro si romperebbero assai facilmente essendo stiracchiate e contorte insieme con altre matassine di diametro maggiore. Ne seguirebbe quindi un danno gravissimo al tintore o al proprietario della seta, che non potrebbe facilmente ripetere l'indennizzazione da chi l'ha fabbricata. Perderebbe dunque ogni credito nel commercio straniero quella nazione che fabbricasse organzini ridotti in matasse di varie dimenzioni. La

cautela dei compratori, i quali rifiuterebbero costantemente una partita di seta composta da matasse disuguali, avvertirebbe l' interesse dei fabbricatori essere pericolosa cosa l'allontanarsi dalla comune misura. Ma qual non sarebbe l'imbarazzo dei compratori se dovessero misurare ad una ad una 6000. circa matassine che formano una balla di organzino, o confrontare le matasse di una balla con quelle d'un' altra provenuta da altra fabbrica per sapere se in ambe le fabbriche siansi usate uguali misure? Per altra parte il solo interesse del fabbricante non è freno sufficiente a questo disordine. Può avvenire facilmente che per un piccolo risparmio di spesa si ometta di aggiustare a tempo a tempo tutti i naspi e di ridurli alla misura universalmente adottata, o che la negligenza dei sovraintendenti delle fabbriche soffra un qualche abuso. Potrebbe allora essere pregiudicata la riputazione generale della merce nel commercio straniero prima che ne rifluisse il danno sopra il primo venditore confuso nella massa di molti.

Una legge che prescriva una misura costante ed eguale per tutti li naspi d'ogni filatojo non può per modo alcuno riputarsi gravosa ai fabbricanti, nè vessatoria per la sua esecuzione. S' assomiglierà a quella per cui si vuole costantemente l'uniformità dei pesi e delle misure d' ogni cosa venale.

Qualche visita fatta di rado, ma all' improvviso, per cogliere in flagranti i contravventori, ed una grave pena pecuniaria minacciata ai medesimi basterà per vincere la negligenza, e superare un meschinissimo interesse privato che potesse dar luogo alla disuguale misura dei naspi. Dunque, senza quì percorrere altri esempj, si potrà stabilire la seguente regola generale. In quelle circostanze in cui un regolamento di arti può gravemente interessare il commercio interno ed esterno, senza recare un sensibile disturbo agl' impresarj dell' arte o manifattura, e se il regolamento è di natura chiara, precisa, tale che chiunque ne possa facilmente intendere l' oggetto e l'importanza, come avviene nell' esempio proposto della misura uniforme delle matasse d'organzino: allora conviene che, non già dall' università dell' arte, ma dall' autorità pubblica sia promulgato un tale regolamento, qual utile ed importante eccezione alla libertà generale concessa all' esercizio di tutte le arti.

CAPO III.

I regolamenti di disciplina formati dalle corporazioni delle arti considerati per riguardo al pubblico erario.

La relazione generale che aver possono questi regolamenti coll' interesse del pubblico erario deriva da quella ch' essi hanno colla ricchezza nazionale, di cui la ricchezza dell' erario è una derivazione, una quota parte. Avendo adunque provato nel capo antecedente che le Università delle arti e i loro regolamenti non sono utili, ma possono facilmente essere nocevoli all' agricoltura ed al commercio interno ed esterno (che sono le sole sorgenti della ricchezza nazionale) ne viene per conseguenza che siano pure anzi nocevoli che utili agl' interessi del pubblico erario.

Si farà più palese questa verità considerando la relazione che hanno i regolamenti di cui si tratta colle sorgenti prossime ed immediate onde proviene il danaro al pubblico erario. Queste sono le imposizioni sopra la terra, sopra le persone, sopra il trasporto ed il commercio delle merci. Le altre imposizioni come sopra le eredità, sopra l' autenticità dei contratti, sopra le liti, sopra l' uso

delle merci, di cui si riserva al Principe la fabbricazione o lo smercio; queste ed altre simili non hanno relazione alcuna coi regolamenti delle arti, e i tributi direttamente imposti sopra le Università delle arti formeranno il soggetto dell' ultimo capo. Ora le imposizioni sopra la terra daranno un prodotto proporzionale al valore dei prodotti del suolo. E poichè abbiam veduto i regolamenti delle arti più facilmente nocivi che utili all' agricoltura, ne segue che per essi sarà piuttosto scemato che accresciuto questo ramo di pubbliche rendite. Il prodotto della capitazione non può a meno d' essere proporzionale al numero degli abitanti. Se dunque, come abbiam veduto, i regolamenti delle arti tendono più facilmente a scemare che ad accrescere la popolazione, massimamente la laboriosa (la sola che possa pagar tributi) non potrà a meno che soffrirne discapito per questa parte il pubblico erario. Finalmente l' imposizione sopra il trasporto ed il commercio d'ogni genere di merci sarà all' erario d' un più tenue provento a misura che sarà scemato il commercio interno ed esterno, e, colla ricchezza nazionale, la consumazione degli abitanti per opera dei regolamenti delle arti.

A fronte di queste considerazioni generali nulla varrebbe indagare se in qual-

che circostanza un regolamento particolare d' un' arte potesse procacciare un qualche particolare profitto all' erario. Ponghiamo per cagion d' esempio che in una Città rinomata per la fabbricazione di stoffe di seta, per esempio in Lione, sia prescritto d' impiegar in certe stoffe organzino di Piemonte, perchè migliore del nazionale. I diritti di dogana che si pagheranno per l' introduzione di questa merce straniera daranno un profitto all' erario che non si avrebbe se si impiegassero in vece sete nazionali. Ma da quanto si è diffusamente spiegato nel capo precedente apparisce che simili regolamenti sono inutili ove si trovino generalmente conformi all' interesse degl' impresarj, e se vi si oppongono sono nocivi, poichè tendono a rovinare la manifattura ed il commercio nazionale, onde segue che il profitto fatto nell' esempio proposto delle dogane pel picciolo introito che si farebbe di seta straniera sarebbe più che compensato dal danno che soffrirebbero le stesse dogane pel minore smercio delle proprie manifatture.

CAPO IV.

I privilegj delle corporazioni delle arti considerati per riguardo all' utilità generale della nazione.

Privilegio massimo e generale dei professori di arti o mestieri si è il riunirsi in un corpo morale, con facoltà di formare i regolamenti per la propria disciplina. Gl' inconvenienti di questo privilegio sono già stati sotto ogni aspetto considerati nei capi precedenti destinati all' esame dei regolamenti di disciplina.

Resterà quì a parlare d' alcuni privilegj particolari che in varj paesi ad alcun' arte si concedono. E pel rapporto che tali privilegj aver possono coll' interesse generale della Nazione, mi si presenta in primo a considerare quello per cui varie professioni destinate a fornire generi di prima necessità non ammettono che un numero fisso di persone. Pigliamo per esempio i panattieri che in molte Città, e massimamente nelle Capitali, non possono eccedere un numero determinato.

Quanto è più importante per la sussistenza del popolo e per la pubblica tranquillità che abbondino le vittovaglie a prezzi discreti, tanto sembra a primo aspetto più incongruo quel privilegio che,

escludendo un gran numero di esibitori, e riducendo i panattieri ad un numero fisso, facilita a questi il monopolio che, colla minaccia di fame, estorquisce prezzi esuberanti. Quindi i tumulti e le sollevazioni popolari contro ai privilegiati venditori di pane, delle quali poche sono le nazioni che non abbiano veduto l'esempio. Eppure lo stesso preponderante interesse della pubblica tranquillità e sussistenza è stato la base, o ha servito di pretesto, a questa limitazione di numero. Si è pensato che sciolta essendo da ogni vincolo la professione dei panattieri potrebbe avvenire che per malizia o per accidente mancasse in qualche giorno la sussistenza del popolo. In una capitale ove fa pane e lo vende chi vuole, ed è immenso il numero delle persone esercitanti questa professione, io stesso vidi mancare il pane per un giorno, e non potei averne che a prestito da chi ne aveva provvigione dal giorno antecedente. Una festa solenne a poche miglia dalla Città vi aveva attratto il maggior numero di coloro che sogliono occuparsi a far pane; e per puro accidente senz' alcuna malizia si soffrì per un giorno scarsezza di un genere cotanto necessario.

Per andare all' incontro a sì fatti accidenti si è creduto opportuno in molte Città d' assoggettare i panattieri a varie

obbligazioni, per cui fosse costantemente assicurata la sussistenza del popolo. Si esige da loro sotto gravi pene che abbiano sempre aperta la bottega, e competentemente provvista di pane, ed affinchè una casuale scarsezza di grano sul mercato non serva loro di pretesto a cessare per alcun giorno dal fabbricar pane, si esige pure che abbiano costantemente una determinata provvigione di grano. Queste obbligazioni sono in alcune circostanze gravose, e richieggono capitali oziosi. Si è creduto per conseguenza necessario il determinare il numero dei panattieri, sia per proporzionare il loro profitto alle loro obbligazioni, sia per vegliare più facilmente sulla loro condotta.

Io però non vedo una connessione necessaria di questo stabilimento coi motivi d' utilità pubblica, da cui sembra che sia stato suggerito. Quando coincidono insieme l' interesse particolare dei preposti all' annona e quello dei panattieri non è difficile che l'interesse privato, anche senza malizia, si presenti in aspetto d' interesse pubblico. Nel caso nostro il numero limitato dei panattieri assicura ad essi un maggior profitto, ed estende l' autorità dei preposti all' annona, ai quali appartiene la scelta delle persone che devono occupare le piazze vacanti, e difficilmente resistono gli uomini al desiderio di co-

mandare e di dispensare favori. Vediamo adunque se, senza limitare il numero dei panattieri in una Città, si possa prevenire ogni pericolo che manchi per alcun giorno la sussistenza del popolo. Sembra che basti a ciò l'aver registrate le persone che esercitano la professione del panattiere col luogo della bottega, e sottoporle tutte all' obbligazione di tener aperta bottega provveduta giornalmente di certa copia di pane, e, se sia d'uopo, anche di avere una determinata scorta di grano. Non ignoro quanto sia difficile il vegliare sull' esatta osservanza di queste leggi, e quanto facile il defraudarle. Ma ad ogni modo, ov' esse siano utili ed importanti, penso che vi si possa egualmente assoggettare un numero illimitato di panattieri, che un numero determinato. Il pane è una merce che costa meno fabbricata in grande che in piccolo, e ciò principalmente pel minor consumo di legna che fassi proporzionalmente nei forni ampj che nei piccoli. Dunque chi è già avvezzo a fabbricar pane in gran copia non può temere la concorrenza di chi intraprendesse a fabbricarne una quantità minore, poichè il primo può sempre darlo a miglior mercato che il secondo. Ma se 30. panattieri, per esempio, avvezzi a provveder di pane una Città di 30000. persone, facessero in questo commercio

eſuberanti profitti, potrebbe alcun altro trovare vantaggio a fabbricarne anche a più caro coſto, e venderlo a più buon mercato. In queſta maniera forzerebbe gli altri a contentarſi d' un profitto ragionevole. Dopo ciò non potrebbe accreſcerſi di più il numero de' panattieri, perchè queſto numero è neceſſariamente determinato dal numero dei conſumatori, con cui non può a meno di avere una certa proporzione. Potrebbe adunque nella ſuppoſta Città di 30000. perſone creſcere il numero dei panattieri per eſempio da 30. a 35. od a 40., e non di più; poichè ciaſcuna fabbrica diverrebbe più piccola e più diſpendioſa, e ſi ſuppone che il profitto dei 40. panattieri già ſia il minore poſſibile. Eſſendo così neceſſariamente limitato dal numero dei conſumatori il numero dei fabbricanti di pane, e potendoſi tutti per legge obbligare alle conſegne di perſona e di luogo, al continuato ſervizio, alle provvigioni opportune, in ſomma a tutte quelle cautele che ſi crederanno neceſſarie per aſſicurare la ſuſſiſtenza del popolo, non ſi può più ravviſare utilità alcuna nel preſcrivere un numero privilegiato di panattieri, e l' autorità pubblica può egualmente vegliare ſopra 40. che ſopra 30. panattieri in una Città.

Potrebbe preſentarſi in aſpetto più

favorevole un altro privilegio che suole accordarsi ai panattieri residenti nelle Città, cioè di non permettere l'introduzione in Città d'altro pane venale. Non v'ha dubbio che la fabbricazione del pane nelle Città popolose dev'essere più dispendiosa che nei paesi circonvicini, a cagione dei fitti di casa e di bottega più cari, delle più alte mercedi che pretendono gli operaj, della legna, e fors' anco del grano, più cari. Se importa alla sussistenza ed alla tranquillità del popolo abitatore delle Città che trovi in esse a suo comodo fabbricatori di pane, questi non potranno giammai sostenere la concorrenza dei commercianti di pane straniero, i quali l'esporrebbero in vendita sul mercato a minor prezzo di quello cui lo possano dare i panattieri delle Città. Oltre ciò sarebbe assai più difficile il prevenire l'insalubrità del pane portato in Città da chicchessia, che del pane fabbricato in Città da persone ben note. Per altra parte sembra cosa dura e crudele vietare l'ingresso in Città alla merce più necessaria pella vita dell'uomo, mentre anzi sogliono vegliare irrequietamente i Governi per renderla il più che si può ovunque abbondante.

Parmi che si possa riparare ogni inconveniente lasciando libero l'ingresso del pane, ed assoggettando i venditori alle

condizioni ſteſſe dei panattieri della Città. Siano conſegnati i loro nomi, i ſiti coſtanti ove ciaſcuno vuole eſporre in vendita il pane, ſiano coſtretti ad eſporre giornalmente in vendita una determinata quantità, e ad aver ſempre nel luogo del loro panifizio la provvigione preſcritta, e non s' avrà più a temere inconveniente alcuno. Già non è veroſimile che poſſa ſoffrire il pane la ſpeſa d' un traſporto da lontano paeſe. Nei Borghi ſteſſi della Città, o in Villaggi ben poco diſtanti, ſi farebbe la ſpeculazione di fabbricar pane a minor coſto per portarlo in Città. I panattieri che conoſcerebbero troppo diſpendioſa la fabbricazione entro il recinto della Città, la porterebbero fuori eſſi ſteſſi tenendo in Città il ſito determinato per la vendita. Pochi ſoltanto lo fabbricarebbero nella Città ſteſſa a comodo di quelle perſone che lo voleſſero, direi quaſi, appena uſcito dal forno, e che pagherebbero queſto comodo comprando quel pane a più caro prezzo. I prepoſti all' annona potrebbero egualmente vegliare ſulla ſalubrità del pane eſpoſto in vendita, e ſaprebbero ſempre chi caſtigare per ogni contravvenzione. Le viſite che ſi credeſſero neceſſarie per l' oſſervanza delle obbligazioni preſcritte ai panattieri ſi potrebbero fare a tempo a tempo all' improvviſo nei luoghi circon-

vicini alla Città, come nella Città stessa. La sussistenza del popolo non ne sarebbe che meno dispendiosa.

Alcuni dei ragionamenti dianzi esposti sono appoggiati alla supposizione che sia libero il prezzo del pane, cosa che in pochi paesi s' incontra, essendo comunemente fissato dall' autorità pubblica. Resta adunque a considerare se questo ragguardevolissimo privilegio che hanno i panattieri comune con poche professioni, sia all' interesse generale della società confacente o nocivo. Nulla quì giova arrestarsi a provare che il prezzo di ciascuna cosa esposta in vendita viene determinato necessariamente, non già dal numero comparato dagli esibitori e dei compratori, ma dal confronto dei bisogni di vendere coi bisogni di comprare. Il monopolio d' una merce che può avere o fabbricare chiunque è una vera chimera ove il commercio sia perfettamente libero. Risulterà adunque il prezzo del pane 1.° dal prezzo del grano; 2.° dall' ammontare delle spese necessarie per convertirlo in pane; 3.° dall' interesse del capitale impiegato in questo mercimonio; 4.° dal profitto dell' impresario. I tre primi articoli non sono soggetti a limitazione, l' ultimo, cioè il profitto del panattiere, è naturalmente ristretto al minore possibile dalla concorrenza dei panattieri medesimi, ciascuno de'

quali, con offerire le maggiori facilità sul prezzo, cercano a gara di attrarre alla loro bottega il maggior numero dei compratori.

La tassazione legale del prezzo del pane (1) non può aver altro scopo che di limitar il profitto dei panattieri; ma nol potrà limitare giammai, quanto la vicendevole gara dei medesimi. Ponghiamo per esempio che il profitto discreto di cui possa contentarsi un impresario di manifattura di pane, avuto riguardo a tutte le circostanze descritte da Smith, che determinano il naturale profitto di ciascuna professione, sia d'annui scudi 100, al quale corrisponda la vendita del pane al prezzo di due soldi per ciascuna libbra. Nel caso di prezzo libero specularà taluno che, esibendo il pane a soldi uno denari dieci, quantunque resti scemato il suo profitto d'una dodicesima parte, potrà però venderne un quinto o un quarto di più di ciò che suoleva. Quindi un minor profitto ripetuto un maggior numero di volte gli procaccerebbe a capo dell' anno una somma di 120. o 130. scudi in vece

(1) Ciò che si dice della tassazione del prezzo ha luogo egualmente per la tassazione del peso che s'usa in molti paesi. Ordinare cho non s'esiga più d'un soldo per sei once di pane; ovvero ordinare che non si dia meno di sei once di pane per un soldo, è tutt'uno.

vece di soli 100. Forzati da questa speculazione gli altri panattieri scemerebbero anch' essi il prezzo del pane per non perdere i loro accorrenti, e così il profitto comune, da discreto ch'egli era, diventerebbe il minimo possibile.

Non si potrebbe ottenere una sì stretta limitazione dei profitti colla tassazione legale. Essendo questa eguale per tutti, nessuno potrebbe sperare un compenso al suo sacrifizio nel maggiore smercio, e i panattieri non soffrirebbero giammai dall' autorità pubblica quella forzata riduzione al minimo possibile dei loro profitti che soffrono necessariamente quando proviene dalla loro gara reciproca.

Se la tassazione del pane nulla giova al pubblico, giova moltissimo ai panattieri a danno del pubblico. Distruggendo fra essi ogni gara, serve loro di un punto di riunione per concertare i mezzi di ottenere la tassazione più favorevole. Quindi non sia più maraviglia se ho annoverato la tassazione del prezzo non fra i pesi, ma fra i privilegj dei panattieri.

Le conseguenze di questo monopolio favorito e promosso dall' autorità pubblica possono essere assai gravose e funeste: gravose ove riesca ai panattieri di ottenere una tassazione a loro propizia, e nessuno ignora quanti mezzi possa mettere in opera l'astuto interesse per sedurre l'imperizia

o la negligenza : funeste, qualunque volta l'integrità e la perizia dei preposti all'annona siano giustamente o ingiustamente sospette al popolo. Senza di ciò, poichè il prezzo del grano forma la parte precipua del prezzo del pane, veggiamo tutto giorno con qual arte i panattieri ottengano di far salire oltre alla naturale misura il prezzo del grano in quei mercati che sogliono dar norma per un mese o per un trimestre al prezzo del pane. Finalmente se il prezzo dall' autorità pubblica determinato è troppo scarso, i panattieri trovano mezzi di eludere la legge che li costringe a somministrare una certa abbondanza di pane, e il popolo si avvezza a odiarli, a perseguitarli, e facilmente s'incita a tumulti contro di loro. Se il prezzo è troppo alto s'irrita il popolo contro il Governo, e i malintenzionati trovano facili pretesti per suscitarlo a tumulto. Che necessità che il Sovrano guarentisca continuamente al popolo abbondanza di pane a giusto prezzo, cosa che non è assolutamente in sua mano, e per cui un lieve errore di un Ministro d'annona può divenire fatale? Ho detto altre volte, e il ridico pur volontieri : il sistema del Governo economico, per quanto si può, dev' essere tale che non richiegga nei ministri straordinaria virtù e perizia. Si metteranno a profitto queste qualità quando si trovano : ma bisogna che

lo ſtato poſſa eſſere governato anche dalla virtù e perizia comune.

Ciò che ho detto dei privilegj dei panattieri ſi potrà facilmente applicare (colle opportune avvertenze alle particolari circoſtanze di ciaſcuno) ai privilegj analoghi conceſſi ad altre profeſſioni occupate della fabbricazione o vendita delle vittovaglie o merci le più comunemente neceſſarie, e credo inutile di arreſtarmi di più intorno ai privilegj delle arti e meſtieri, pel rapporto ch' eſſi aver poſſono coll' utilità generale della nazione.

CAPO V.

I privilegi delle corporazioni delle arti conſiderati per riguardo alla ricchezza nazionale riſultante dal commercio.

La ricchezza nazionale è proporzionale, come ſi è detto, al valore degli annui prodotti del ſuo ſuolo e della ſua induſtria. La bilancia favorevole del commercio conſiſte nell' eccesſo del valore delle merci nazionali vendute agli ſtranieri, ſopra quello delle merci comprate da loro. Da queſti principj ſi è facilmente conchiuſo che ſi debba arricchire la nazione per tutti quei mezzi che ſcemano nel paeſe il

bisogno delle merci ftraniere , ed accrefcono la copia delle merci da venderfi fuori paefe . Si è quindi invidiata ogni manifattura ftraniera , e fi è voluto ad ogni cofto farfela propria , anche a difpetto della natura , e di tutte le convenienze locali .

Il mezzo più facile d'introdurre e di propagare nel paefe una manifattura fi è ravvifato nei privilegj che alla medefima fi concedono. Per efempio efenzioni da contribuzioni perfonali o pecuniarie alle perfone che la profeffano , o alle materie che in effa s'impiegano , o all'eftrazione de' manofatti : aggravio di dogane, o divieto totale all'introduzione di fimili manofatti ftranieri ; diftinzioni ed onori perfonali , gratificazioni , penfioni agl' imprefarj delle medefime ; privilegj efclufivi perpetui o temporarj ai primi introduttori della manifattura ec. Non v'ha dubbio che con quefti e fimili mezzi fi procura facilmente lo ftabilimento d'una manifattura che non s'avrebbe altrimenti . Ma la grave difficoltà confifte in giudicare fe lo ftabilimento di quella manifattura fatto in tal modo fia per accrefcere o per fcemare la ricchezza nazionale .

Per foddisfare a quefta importantiffima quiftione devefi in primo luogo efaminare fe fianvi o no nel paefe braccia oziofe che fi poffano impiegare in una manifattura no-

vella, senza distoglierle dall' agricoltura e da altre manifatture già stabilite. Se vi sono di queste braccia oziose sarà sempre bene in qualunque modo impiegarle; ma non basterà comunemente offerir loro un nuovo genere di occupazione; massimamente se l'ozio provenga, più dalla facilità di vivere di furti o di limosine, che da mancanza d'impiego. In questo caso egli è evidente che devesi avanti ogni cosa abolire il furto e la mendicità.

Ciò solo basterà perchè la concorrenza di nuove braccia che cercano lavoro faccia scemare la mercede comune degli agricoltori e d'ogni genere di artefici impiegati già nelle manifatture che abbondavano nel paese invitate dalle locali convenienze. Crescendo per tal modo i prodotti annui del suolo e dell' industria, si avrà certamente un considerabile accrescimento di ricchezza nazionale, la quale segue comunemente la proporzione delle braccia occupate alle braccia oziose.

Ora se propongasi d' impiegare le braccia non oziose in una manifattura straniera che vogliasi introdurre nel paese, egli è chiaro che si cercherà di fare la medesima cosa che distogliere alcune braccia occupate nell' agricoltura o in qualche manifattura stabilita per occuparle in un' altra nuova. E quì è dove riesce difficilissimo il giudizio, e assai pericoloso l'errore. In un

paese che suole fabbricare tele e panni ordinarj per la propria consumazione e non più, distolgansi alcune braccia per impiegarle in un altro genere di lavoro, per esempio, a tesser seta. Gl' impresarj di tele e panni saranno costretti di offerire una maggior mercede agli operaj che restano e non potranno farne la quantità di prima. Si avrà dunque pell' uso del paese meno tele, meno panni, e il tutto a più caro prezzo. Può essere che questo danno venga compensato dal profitto della nuova manifattura di seta, che, dovendosi prima trarre da fuori paese, ora si avrebbe di fabbrica nazionale. Ma questo calcolo è difficilissimo, e la presunzione di utilità è sempre più favorevole alle manifatture antiche, che alle stabilite di nuovo.

Che se vogliano impiegarsi alla seta, non braccia tolte dalla tela e dalla lana, ma braccia in prima oziose, converrebbe prima sapere se le medesime braccia occupandosi piuttosto nelle manifatture già stabilite di tela e di lana, e facendone scemare la mercede degli operaj, e per conseguenza il costo dei manofatti, non procurerebbe un' estrazione vantaggiosa di questa merce, resa atta a sostener nel commercio esterno la concorrenza di simili merci fabbricate in altri paesi. Questo vantaggio s'ha a porre in confronto con quello che sperasi dall' introduzione della nuova mani-

fattura di seta. Ho pena a credere che i progettisti che propongono l' introduzione di alcuna manifattura novella, e i ministri che favorevolmente accolgono questi progetti, abbiano facilmente tutti i dati necessarj per formare esattamente il calcolo dell' utilità comparata delle manifatture esistenti (compresa l'agricoltura) colle nuove proposte. Ciò che io bene si è, quanto sarebbe pericoloso l'errore di questo calcolo, se si pregiudicasse ad una manifattura esistente più utile, coll' introduzione d'un altra meno utile.

Tal è finalmente l'effetto dei privilegj che si sogliono accordare alle manifatture novelle. Se v'ha luogo a temere che le braccia occupate in una novella manifattura di seta, e distolte dall' antica di lana, scemino il profitto totale della nazione, quanto maggiore sarà il danno se i privilegj concessi alla manifattura di seta tenderanno naturalmente a far disertare la manifattura di lana? Ora egli è chiaro che gli operaj preferiscono l'occupazione la più lucrosa, la più protetta, la più favorita, e gl'impresarj impiegano i loro capitali in quegli oggetti che loro sono i più vantaggiosi. Offrasi in una Monarchia patente di nobiltà alle famiglie che per alcune generazioni hanno impiegato un capitale cospicuo nel commercio della seta? i ricchi impresarj delle manifatture di lana le ab-

bandoneranno per impiegare i loro capitali in manifatture di seta. V' ha molta probabilità che la ricchezza nazionale soffrirebbe moltissimo di questo cambio. Poichè, se le manifatture di seta fossero più utili alla nazione che quelle di lana, i capitali si sarebbero volti da per se alla seta. Se ciò non si è fatto che in grazia dei privilegj offerti, è segno che erano più vantaggiose le manifatture di lana che quelle di seta.

Ciò che si è detto per riguardo alle arti o nuove manifatture che si vorrebbero introdurre, ha luogo egualmente per riguardo alla conservazione delle vecchie. Mille accidenti possono far declinare sensibilmente una manifattura o distruggerla interamente. Un semplice cambiamento di moda basta a togliere l'occupazione ai fabbricatori di galloni, ai riccamatori in oro ed in seta, ai fabbricatori di pizzi ec. Un solo decreto di Francia bastò per togliere ogni occupazione ai fabbricatori di galloni da livrea. Altre volte qualche arte o manifattura senza cessare interamente decade insensibilmente, perchè il suo prodotto non può più sostenere nel commercio interno o nell' esterno la concorrenza di simil merce fabbricata altrove. Non v' ha alcuno che non trovasse assurdo e ridicolo il voler conservare a forza di privilegj la manifattura, per esempio, di pizzi, quan-

do essa muore perchè non s' usa più portar pizzi. Ma non tutti riflettono essere cosa del pari inconveniente il voler con privilegj sostenere una manifattura che decade necessariamente pelle variate circostanze del commercio interno ed esterno. Manifattura cospicua è in Piemonte la filatura e torcitura della seta, ed in Lione la tessitura della medesima. Ponghiamo che in altra Provincia d'Italia di clima egualmente favorevole che quello di Piemonte alla produzione d'ottima seta, per esempio nel Bergamasco o nel Bolognese, dopo essersi volta l' industria alla coltura dei gelsi, ed alla filatura o torcitura della seta, si ottenga organzino d'eguale bontà al Piemontese, ma di fabbricazione meno costosa, pella minor mercede degli operaj. Pongasi nello stesso tempo che in alcuna Città della Germania trovandosi il vitto a più buon mercato che in Lione vengano introdotte fabbriche di stoffe di seta di perfezione eguale a quelle di Lione, ma esibite in commercio a minor prezzo: egli è evidente che devono per tali circostanze decadere le manifatture d' organzino in Piemonte, e delle stoffe in Lione. Ma non è che perciò siano per distruggersi affatto. Secondo il corso ordinario delle cose gl' impresarj di Lione esibiranno un minor prezzo alla seta, una minor mercede ai loro operaj, e questi a poco a poco si rivolgeranno ad occuparsi

d'un altro genere se ne trovano, o s'espatrieranno per seguir la manifattura ove si è trasportata, finchè non resti in Lione che quel numero di fabbriche più favorite dalle particolari circostanze, che corrisponda allo smercio che si potrà fare di quei manofatti. Nella stessa maniera i Piemontesi per sostenere la concorrenza dei Bergamaschi nella vendita degli organzini saranno astretti ad esibirli a minor prezzo di prima, e per conseguenza a risparmiare, o sulla mercede degli operaj, o nella compra della materia. Questo risparmio anderà tant' oltre, che molti non troveranno più profittevole la coltura de' gelsi; e la quantità della seta e delle manifatture che la riguardano scemerà in Piemonte fino a quel punto che si trovino nel giusto rapporto collo smercio che se ne può fare. Intanto gl' impresarj tanto d'agricoltura, che di manofatture volgeranno insensibilmente ad altri oggetti i loro capitali, e gli operaj stessi troveranno probabilmente altre occupazioni con che sostentarsi. Può avvenire che la ricchezza nazionale soffra per questi cambiamenti qualche discapito; ma può avvenire ancora che non ne sia per modo alcuno scemata, e fors' anche che ne venga accresciuta pel maggior profitto tratto da altre intraprese.

Ma se per una irragionevole predilezione per le manofatture di seta, esse si

volessero a forza di privilegj conservare, v'ha tutta l'apparenza che s' impedirebbe in parte il lento passaggio naturale dei capitali o dell' industria ad altri oggetti, con sicuro discapito della ricchezza nazionale. A forza di privilegj, il che vuol dire a forza di pubbliche spese, si può coltivar nei nostri climi e fabbricare tanto zucchero che basti pella consumazione interna, coltivandolo in grande come si fa ora in piccolo negli orti bottanici. Si potrebbe allora vietare l'introduzione dello zucchero straniero, e forzare gli abitanti per conseguenza a comprare a carissimo prezzo il nazionale. Si otterrebbe pure per questo mezzo ciò che cercano con tanto impegno i politici superficiali d'impedire l'estrazione di molto danaro dal paese. Vede ognuno l' assurdità d' un tale progetto. Eppure dal più al meno nascer devono le stesse conseguenze dall' impegno d' introdurre o conservare una manifattura, cui si oppongono le circostanze del commercio nazionale. Si paragoni l' interesse d'una nazione con quello d' una particolare famiglia, e si vedrà l'evidenza di questa massima importantissima d' economia politica. Il possessore d' un podere potrebbe impiegarne varie parti in coltura di grano, di vigna, di noce, di canape, in pascolo per le pecore ec.: così, senza spendere danaro, avrebbe nel suo grano, vino, olio, pelli, lana, canape

ec.; ma sarebbe assai più ricco, se impiegando il suo terreno a quei soli prodotti cui lo riconosce dalle particolari circostanze più atto, per esempio, a campo o a vigna, vendesse l'eccesso dei frutti raccolti oltre al bisogno della propria consumazione, e comprasse da altri il vino, o l'olio, o la lana che gli abbisogna. Così sarebbe assai mal accorto colui che volesse fabbricare le sue scarpe, la tela per le sue camicie, il panno pel suo vestito ec. in vece d'occuparsi tutto d'un'arte dal cui provento ritrar potesse onde comprare tutto ciò che gli abbisogna. La stessa cosa dee dirsi del corpo intero della nazione che, senza invidiare tutti i prodotti e tutte le manifatture straniere, deve occuparsi di quelle che più convengono alle sue circostanze, per esempio, coltivar olio e comprar grano, fabbricar tele e comprare stoffe di seta e di lana ec.

I principj quì esposti mostrano generalmente il danno d'ogni sorta di privilegj concessi alle arti, senza che sia d'uopo farne quì l'applicazione a ciascun privilegio particolare. Sia dunque che si vieti l'introduzione d'un manofatto da fuori Stato, o da una Provincia in un'altra, o dalla Campagna in Città: sia che si vieti una tale fabbricazione in tal luogo, o che sia con premj incoraggiata in tal altro, sempre si fa violenza al naturale an-

damento guidato dal privato interesse, da cui solo risulta l' interesse pubblico. So bene che molte manifatture sarebbero più vantaggiose sparse nelle campagne, che radunate in una città, massimamente capitale, ove la carezza dei viveri e degli alloggj e la dissipazione degli operaj deve accrescere di molto il prezzo del manofatto. Ma non perciò sarebbe plausibile la legge che vietasse una tal manifattura in una tal Città, a meno che motivi particolari di salubrità o di polizia non lo richieggano. Se il fabbricare in Città è per qualche riguardo contro all' interesse dell' impresario, convien ben credere che altro più forte interesse ne compensi il danno. Convien dunque esplorare se alcun ostacolo impedisca la fabbricazione in campagna di quell' opera che si suole con maggiore discapito fabbricare in Città. Allora si otterrà, rimovendo l' ostacolo, naturalmente ed utilmente, ciò che vorrebbesi violentemente ottenere con privilegj o proibizioni. Se l' ostacolo è insuperabile, si vedrà tanto più chiara l' assurdità di quei provvedimenti cui ripugnano le circostanze.

CAPO VI.

I privilegi delle corporazioni delle arti considerati per riguardo al pubblico erario.

Se questi privilegj sono piuttosto nocevoli che vantaggiosi alla ricchezza nazionale egli è chiaro che debbono pur essere svantaggiosi al pubblico erario, come si è osservato parlando dei regolamenti di disciplina. Ma i privilegj che sogliono accordarsi ad alcune arti hanno una relazione più prossima col pubblico erario, poichè molti di questi privilegj operano immediatamente una diminuzione di rendita, o un accrescimento di spesa all' erario. Senza entrar quì in alcuna discussione intorno al miglior sistema delle imposizioni di tributi che formano la pubblica rendita, ponghiamo che non si creda opportuno di prescindere dalle dogane, o sia dai dazj d' introduzione e di estrazione, cui si sogliono assoggettare le merci in pressochè tutte le nazioni civilizzate. Nel formare la tariffa di questi dazj due cose si sogliono aver in vista: il procacciare al tesoro la maggior somma possibile, e il promovere, il più che si può, il commercio nazionale. S' ottiene il primo oggetto con portare il diritto su ciascun capo sino a quella quota

che non ſia ſufficiente per fare ſcemar di molto l' introduzionè o l' eſtrazione della merce, o per animare di troppo il contrabbando: e ſi penſa di ottenere il ſecondo con aggravare l' entrata della merce ſtraniera che ſi vorrebbe fabbricata nel paeſe, ſollevare o eſimere l' entrata delle materie neceſſarie a quel genere di manifattura, aggravare o impedire l' uſcita delle materie prime nazionali che ſi vorrebbero lavorate nel paeſe, e ſollevare o eſimere da ogni tributo l' eſtrazione di quei manofatti nazionali che ſi vogliono con maggior impegno promovere. Ora queſti due oggetti ſi urtano e ſi combattono vicendevolmente, onde naſce la difficoltà ſomma, non mai ſuperata in alcun luogo ch' io ſappia, di compilare buone tariffe. Comunemente ſi fiſſa per baſe di trarre dalle dogane una determinata ſomma di cui ha biſogno l' erario. Se per favorire un' arte ſi ſcemano o ſi ſopprimono i dazj che la riguardano, ſi rimpiazza il loro prodotto con aggravare i diritti ſopra un' altr' arte. Quindi avviene che, occupandoſi il Governo di promovere un' arte a preferenza d' un' altra, i capitali e l' induſtria nazionale non ſi appigliano al miglior corſo, a quello cui ſono invitati dalle circoſtanze nazionali; ma ad un corſo forzato dalla fantaſia dei miniſtri, rade volte, o non mai, illu-

minati abbaſtanza in queſte materie. Ove poi i privilegj pecuniarj accordati ad alcun' arte non vengano compenſati cogli aggravj impoſti ad un' altra, reſta evidente il diſcapito del pubblico erario, ſenza profitto alcuno pella ricchezza nazionale, come ho dimoſtrato nel capo antecedente.

Queſta conſiderazione gioverebbe aſſai a ſciogliere il problema economico della formazione delle tariffe. Abbandonato il vano penſiero di regolare con eſſe il commercio, e riconoſciuto il biſogno di procacciare all' erario una rendita colle dogane ſi potrebbe preſcrivere un diritto eguale d' introduzione e di eſtrazione proporzionale al valore d' ogni merce, per eſempio, del due o tre per cento. Queſta quota ſarebbe neceſſariamente limitata dal contrabbando che minaccerebbe ruina all' indiſcreta avidità finanziera. I mezzi d' impedire il contrabbando ſono tanto più diſpendioſi, quanto eſſo è più allettato dal privato intereſſe; e quando queſto dalla eſuberanza dei diritti ſia ſpinto ad un certo ſegno, i mezzi d' impedire il contrabbando non poſſono a meno di divenir veſſatorj o crudeli: allora ſi conoſce che l' erario deve procacciarſi per altra via, e maſſimamente con maggior economia nelle pubbliche ſpeſe, ciò che non può ritrarre dai diritti ſul commercio eſterno.

L' eſe-

L' esecuzione di questo sistema non può incontrare difficoltà pella fallace estimazione del valor delle merci introdotte od estratte. Si può questa francamente lasciare ai proprietarj medesimi, colla riserva agli uffizj di dogana di ritenersi la merce pagandola al prezzo consegnato. Ma non è quì il luogo di sviluppare un progetto per le dogane. Ritorniamo da questa digressione al nostro soggetto.

Benchè generalmente i privilegj pecuniarj accordati ad alcun' arte siano, come si è veduto, inutilmente gravosi al pubblico erario, v' hanno però dei casi in cui alcuni privilegj possono sembrare vantaggiosi all' erario stesso; come all' agricoltore la spesa della semente che gli deve rapportare un frutto moltiplice. Presentasi un industre artefice, e dice aver egli trovato colle sue ricerche un secreto, per cui è sicuro d' introdurre o di perfezionare nel paese un'utile manifattura; ma teme che se lo mette in opera, divulgandosi tosto, la concorrenza de' suoi imitatori lo privi d' ogni profitto. Chiede adunque 1.° per compenso delle spese da lui fatte ne' suoi tentativi una diminuzione o esenzione di dritto sull' esportazione della sua merce o sulle materie straniere che deve impiegare; 2.° un privilegio esclusivo di fabbricare col suo nuovo metodo; 3.° una gratificazione in

danari o in annua pensione, a titolo di ricompensa dell' utilità pubblica che ha procacciato. Avviene frequentemente che, dopo i più rigorosi esami del progetto, fatto da persone reputate intelligenti, il Governo accorda le tre dimande per un tempo determinato, spirato il quale non resta alcun vestigio della nuova invenzione. Ma se in vece di accordare le dimandate cose si fosse riservato il Governo di gratificare con una somma capitale o vitalizia l' inventore di qualche utile manifattura, sol quando dalla comune imitazione sarebbesi resa evidente la sua utilità: allora la spesa così fatta dall' erario tornerebbe in grande profitto della nazione, e per conseguenza indirettamente ancora dell' erario medesimo. Sembra a me scevra d' ogn' inconveniente e di facilissima esecuzione questa maniera d'incoraggiare le utili invenzioni. Siavi nel bilancio delle pubbliche spese un fondo determinato per le gratificazioni da darsi annualmente agl' inventori di cose utili. Chi aspira a questo premio sia avvertito di consegnare ad un determinato pubblico uffizio il suo preteso nuovo metodo in carta sigillata mediante fede di deposito. Assicurata che sia coll' uso comune l' utilità dell' invenzione, si riconoscerà facilmente chi merita il premio. Allora gli sia assegnato maggiore o minore in pro-

porzione dell' utilità della ſua invenzione. Quando il fondo bilanciato foſſe già eſauſto ſi potrebbe, o accreſcerlo, o aſſegnar al novello poſtulante l' aſpettativa d' una penſione ſul primo fondo libero che ſi farà colla morte degli antecedenti penſionarj, o una gratificazione ſul primo fondo libero rientrante nella caſſa a queſto fine ſtabilita.

CAPO VII.

Le contribuzioni dei corpi d' arti conſiderate per riguardo all' utilità generale della Nazione.

Le contribuzioni che ſi riſcuotono o riſcuoter ſi poſſono dagli artigiani, ſia uniti in corpo, ſia diſperſi, altre ſono reali conſiſtenti in danaro, altre perſonali conſiſtenti in preſtazione di opere. Quanto alle reali io non vedo che abbiano alcun rapporto immediato coll' utilità generale della Nazione, ma ſolo il poſſono aver indiretto ſecondo che fanno parte d' un buono o cattivo ſiſtema d' impoſizioni. Mi riſervo adunque a parlare di queſte contribuzioni nell' ultimo capo.

Le contribuzioni perſonali poſſono eſſere di molta utilità. Abbiaſi a dar ſoccorſo ad un baſtimento o ad un uomo

naufragante, gli uomini di professione marinaresca sono i più e forse i soli opportuni. Abbiasi a portar acqua per ispegnere un incendio, o a tagliarne la comunicazione da casa a casa, i portatori di brenta, i falegnami, gli spazzacammini, sono i più acconci E' dunque assai provvida la legge che costringe chiunque esercita alcuna di queste professioni a non ricusare l'opera sua qualunque volta con pubblico segno sia richiesta.

Ho citato solo due esempj: ma in qualunque caso di simil natura egli è evidente che si può esigere ed ottenere la contribuzione personale degli artigiani, senza che essi siano riuniti in una Università. Non sarà meno efficace l' ordine del prepoſto alla polizia o il suono d'una campana, o d'un cannone, che l'avviso dato a ciascun individuo dal Sindaco dell' arte. Anzi per questa via può temersi con fondamento maggior perdita di tempo, maggior impunità pegl' individui negligenti. Solo convien avvertire che queste contribuzioni non si esigano gratuite. Chi lavora dev' esser pagato, o dalla persona interessata, o dalla società intera. La vigilanza del Governo vincerebbe difficilmente la continua resistenza degli artigiani a perdere il loro tempo, mentre ne hanno un impiego lucroso, mentre ne hanno bisogno per vivere.

Questa considerazione mi richiama al pensiero quell' enorme contribuzione detta *comandata*, e dai Francesi *corvée* che si suol esigere dagli agricoltori, ed in alcun luogo anche gratuita. Veramente gli agricoltori non fanno un corpo d'arte, e qualunque volta si parla di regolamenti, di privilegi, di contribuzioni d'artigiani non vi si sogliono comprendere gli agricoltori. Ma poichè la connessione dell' argomento m'invita non posso trattenermi di quì ricordare l'assurdità, l'ingiustizia di staccare dal suo campo un contadino per forzarlo ad andar lungi a riparare e costruire una strada, e quel che è peggio con mercede insufficiente, o nulla. Leggasi in questo proposito il preambolo dell' Editto pubblicato dal Re di Francia Luigi XVI. sotto il ministero di Turgot.

CAPO VIII.

Le contribuzioni dei corpi d' arti considerate per riguardo alla ricchezza nazionale risultante dal commercio.

Abbiamo osservato nel capo 5. che la ricchezza nazionale è piuttosto scemata che accresciuta dai privilegj concessi a qualch' arte particolare, poichè per essi si svolgono i capitali e l' industria da quegli

oggetti cui sono invitati dalle locali convenienze per impiegarsi ad altri oggetti meno utili. La stessa cosa può dirsi delle contribuzioni sia personali che reali, cui venisse particolarmente assoggettata alcun' arte. Qualunque peso imposto ad un' arte ne fa necessariamente incarire il prodotto. Se il commercio interno ed esterno non può sopportare quest' aumento di prezzo a cagione della concorrenza di simili prodotti stranieri offerti a prezzo minore, non può a meno di decadere l' arte così aggravata. Dunque la ricchezza nazionale ne soffrirà discapito come lo soffre sempre quando i capitali e l'industria non sono impiegati in quegli oggetti che più convengano alle circostanze locali. L' ottima scelta di questi oggetti si fa naturalmente dal commercio libero. Sarebbe un prodigio, se coloro che vogliono regolare il commercio e le arti l' indovinassero.

CAPO IX.

Le contribuzioni dei corpi d'arti considerate per riguardo al pubblico erario.

Non è quì il luogo d' esaminare qual sia il miglior sistema delle imposizioni: se debbano tutte riscuotersi dal prodotto netto della terra, ovvero anche dai

prodotti d'induſtria. Malgrado le più belle teorie degli economiſti egli è evidente che un popolo vivente principalmente da prodotti della ſua induſtria, qual è per eſempio quello della Repubblica Ginevrina, non può ſomminiſtrare i neceſſarj fondi all' erario coi prodotti della ſua terra. Comunque per tanto o per neceſſità o per ſcelta ſiano impoſti in tutto, o in parte i tributi ſopra l'induſtria, dobbiamo qui eſaminare ſe giovino o nuocano in queſto ſiſtema le corporazioni delle arti.

Credo che non ſiano contraddette da alcuno le quattro maſſime ſtabilite da Smith per guida nello ſcegliere i migliori metodi d'impoſizioni. 1.° Che ſiano ripartite in proporzione della facoltà dei contribuenti; 2.° determinate e certe in modo che ſia eſcluſo ogni arbitrio; 3.° riſcoſſe nei tempi, luoghi, e maniere le meno gravoſe, le più comode ai contribuenti; 4.° che del loro prodotto perdaſi la minor parte poſſibile nelle ſpeſe di riſcoſſione.

Applichiamo ora queſte maſſime alle varie maniere per cui può concorrere ai tributi l'induſtria a ſomminiſtrare il neceſſario fondo al pubblico erario. Queſte maniere poſſono ridurſi a tre principali, capitazione, diritti ſulle conſumazioni, dogane. Egli è chiaro che le corporazioni delle arti non hanno relazione alcuna, nè

colla dogana, nè coi diritti sulle consumazioni. Nulla importa che i fabri ferraj, i legnamaj, gli oriuolaj, i calzettaj, i negozianti di seta o di lana formino in ciascuna classe una propria università, perchè le merci da essi comprate o fabbricate siano soggette ad un dazio nell' entrare o nell' uscire dallo Stato. Il diritto imposto sulla merce stessa non riguarda il suo proprietario, nè le sue qualità. La stessa cosa dee dirsi intorno ai diritti sulle consumazioni di qualunque natura esse siano. Un diritto sulla macina del grano, sulla pubblica vendita del vino, sulla fabbricazione della birra, e la riserva stessa all' erario di vendere carte, sale, tabacco ec.; tutti questi diritti non riconoscono nella loro riscossione persona alcuna, tutti il pagano, non come ascritti a tale o tal' arte o professione, ma come consumatori di un tale o tal altro genere. Restano adunque soltanto ad esaminarsi le imposizioni personali dirette, che tutte ho compreso sotto il nome di capitazione, le quali hanno una strettissima relazione colla quistione che ci occupa.

Sia per riguardo alla certezza della somma, sia per riguardo alla meno gravosa, o alla più economica maniera di riscuotere la capitazione, io non so vedere alcun vantaggio nelle corporazioni delle arti. La somma sarà certa qualunque volta

ſia determinata da una legge patente, e non dall' arbitrio nutante dei prepoſti, e ſarà ſempre tutt' uno che il Governo riſcuota il tributo dal corpo, e queſti il riſcuota da ciaſcun membro; ovvero che direttamente il riſcuota da ciaſcun individuo il Governo. I mezzi meno veſſatorj e più economici che uſar potrebbe la corporazione, uſarli puote egualmente il Governo; e ſe queſti non trova la maniera di riſcuotere ſenza veſſare, e ſenza troppo ſpendere, biſogna pure che laſci alla corporazione la facoltà di veſſare e di ſpendere per eſeguire la riſcoſſione.

Rimane or dunque ſolo ad eſaminarſi la prima maſſima, cioè che ſiano le impoſizioni ripartite in proporzione delle facoltà dei contribuenti; intorno a cui s' incontrano tre problemi da riſolverſi. 1.° Per qual modo ſi debba fare la claſſificazione delle arti e meſtieri; 2.° qual quota di contribuzione ſi debba aſſegnare a ciaſcuna claſſe; 3.° come la ſomma impoſta ſopra una claſſe debba ripartirſi ſopra gl' individui della medeſima. Le corporazioni delle arti nulla giovano alla ſoluzione del primo problema, da cui anzi eſſe aſſolutamente dipendono. Per creare queſte corporazioni ben diſtinte fra loro biſogna prima determinare a qual claſſe ſi voglia attribuire l'eſercizio di qualunque arte o profeſſione. Per eſempio ſe i fabbricatori o vendi-

tori di calze di lana, vogliano ascriversi ai calzettaj o ai drappieri; se i fabbricanti di carrozze appartengano alla classe dei falegnami, o dei fabbri ferraj, o dei sellaj; se i tintori di seta debbano far una classe separata dai tintori di lana, quelli di tinta solida da quelli di falsa tinta, e così discorrendo. Ove s' avesse a fare questa classificazione al solo oggetto di annotare in un comodo registro tutti coloro che esercitano qualche arte o mestiere, gli sbagli e gli errori non sarebbero d'alcuna conseguenza. Poco importerebbe che i venditori d'aceto fossero confusi con i venditori di vino o coi venditori di limoni. Ma quando la classificazione delle arti ha per oggetto la ripartizione del tributo sopra ciascuna classe, allora l'operazione diventa imbarazzantissima, ed ogni sbaglio pericoloso. Se lo smercio probabile che si fa di cioccolato dalla professione dei cioccolataj ha servito di base alla quota d'imposizione che loro si è attribuita, non si dovrà permettere che gli acquacedrataj, fabbricando cioccolato essi medesimi pello smercio della loro bottega, scemino lo smercio dei cioccolataj; così non si dovrà permettere che i calzolaj rappezzino scarpe rotte, nè che i ciabattini facciano scarpe nuove. Frattanto l'introduzione dei nuovi artefatti, il cambiamento di moda, le rapide vicissitudini del commercio interno ed

esterno , aggiungeranno una grandissima confusione nella classificazione già fatta , la quale, se pur fosse stata indovinata a dovere, diverrebbe in breve sproporzionata e mostruosa . Quindi liti continue tra un corpo d'arti ed un altro pel preteso concorso o privilegio esclusivo dell' esercizio d' un'arte nuova , o dello smercio d'una merce di nuovo nome . Osserva Smith che in Londra essendo l'arte dei fabbricanti di ruote dalle leggi antiche ancora vigenti riunita in un corpo , e non lo essendo l'arte moderna di fabbricar carrozze, ne segue che il fabbricante di ruote può fabbricar carrozze ; ma il fabbricante delle carrozze deve comprare le ruote fatte dal fabbricante di ruote . Converrebbe altronde rifare ogni anno , sia la classificazione delle arti e mestieri , sia la ripartizione del tributo sopra le varie classi , per renderla proporzionata ; poichè ogni anno , o nasce o si estende un' arte nuova , o si estingue o deperisce un' antica. E tanto basta per convincersi che le corporazioni delle arti nulla giovano , ma rendono anzi più difficile la soluzione sia del primo che del secondo problema .

La maggiore utilità delle corporazioni potrebbe ravvisarsi nella soluzione del terzo problema . Trattasi di ripartire con giusta proporzione una somma determinata di tributo sopra tutte le persone che esercitano una data arte o professione .

Bisogna per tal fine saper il profitto di ciascun individuo, poichè non può cader il tributo che sopra il solo profitto. Sembra veramente che gl' individui di quella professione che ne diriggono gl' interessi comuni, debbano essere i più informati dello stato di ciascuno de' loro socj; e poichè questi direttori sono eletti dai loro socj stessi, s' ha luogo a presumere che non siano per abusare della loro fiducia con ingiuste ripartizioni.

Ma la sperienza non ha confermato queste presunzioni. In fatti qualunque volta le corporazioni delle arti dovettero soccombere a qualche spesa, e particolarmente al pagamento di qualche tributo fu ripartita la somma in porzioni eguali sopra tutti i maestri dell' arte, assoggettandoli tutti egualmente a pagare una data somma, o annualmente, o una volta in vita all' occasione del capo d' opera. Le eccezioni fattesi quasi in ogni luogo in favore dei figli o delle vedove dei maestri provano anzi che lo spirito regnante in queste corporazioni tende a tutt' altro che a procacciare una proporzionata distribuzione del tributo. Nè ciò recherà meraviglia a chi consideri che non possono a meno di essere eletti per capi i più cospicui e ricchi della società, dai quali si richiederebbe troppa virtù perchè costantemente resistessero agli stimoli del privato

interesse che gli spinge continuamente a sollevare dal peso se stessi ed i loro simili per aggravarne i più poveri.

Ma quand' anche i capi d' un corpo d' arte fossero scevri d' ogni sospetto di parzialità nel fare la ripartizione del tributo, io non credo che essi possano sapere con sufficiente approssimazione la ricchezza comparata dei loro socj. V' ha chi ne ostenta più che non ne ha, e chi ne cela il più che può. I mezzi più comuni per misurare questa ricchezza si deducono dalla quantità delle merci comprate o vendute, dall' ammontare del fitto di bottega o del magazzino, dal numero dei garzoni impiegati. Questi indizj non danno mai che misure fallaci, come hanno riconosciuto tutti gli autori che hanno esaminato i mezzi di ripartire con proporzione un tributo sopra la ricchezza mobiliare dei Cittadini. Ma quand' anche potessero tali indizj formare una giusta base per ben ripartire il tributo, egli è chiaro che tali indizj sono del pari, e forse più esattamente, noti al Governo che ai capi dell' arte; onde riesce inutile la loro opera in quest' affare, e per conseguenza le corporazioni medesime.

CONCLUSIONE.

Dall' esame fin quì fatto dei regolamenti di disciplina, dei privilegj, e delle contribuzioni delle Università delle arti, pel rapporto che hanno colla felicità generale della Nazione, colla sua ricchezza risultante dal commercio, e col pubblico erario, sembra che si possa conchiudere che: *Non giova tener le arti unite in corpi con discipline, privilegi, e contribuzioni di corpo; poichè se possono ravvisarsi dei vantaggi particolari di alcun regolamento, di alcun privilegio, di alcun modo di contribuzione, essi non possono bilanciare i disavvantaggi, tanto generali, come particolari dei corpi di arti rispettivamente al commercio, alla Nazione, ed al pubblico erario*. Che è quanto chiedea l' Accademia col suo quesito.